

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

230° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
4 ^a - Difesa	»	9
5 ^a - Bilancio	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro	»	13
7 ^a - Istruzione	»	17
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	22
10 ^a - Industria	»	25
11 ^a - Lavoro	»	31
12 ^a - Igiene e sanità	»	33
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	51

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	56
Informazione e segreto di Stato	»	63
Mafia	»	64

CONVOCAZIONI	Pag.	74
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

165^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Triglia.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1598), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver menzionato il parere favorevole già espresso dalla Commissione in occasione della precedente emanazione del provvedimento, propone di rinnovare tale orientamento.

La Commissione concorda.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria (1596), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1597), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente ACQUARONE, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 10,30.

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali

(Osservazioni alla 6^a Commissione: favorevole)

(R 139 B 00, C 06^a, 0007)

Il relatore GUZZETTI riferisce sul contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, osservando che esso prevede alcune correzioni al decreto legislativo n. 504 del 1992 che sono apparse necessarie sulla base dell'esperienza acquisita nel primo anno della sua applicazione.

Precisa che con esso vengono ripristinate le precedenti dodici classi demografiche per la ripartizione dei contributi erariali, viene stabilito un sistema di riparto dei contributi ordinari a comuni e province basato su parametri obiettivi, si modifica il sistema di perequazione degli squilibri della fiscalità locale e si introducono alcune correzioni tecniche concernenti l'autofinanziamento delle opere pubbliche.

Ritiene che le norme proposte corrispondano ad effettive esigenze operative e propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1485), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE. Avverte che la 5^a Commissione ha reso il suo parere anche sull'emendamento 3.0.2 e che, sulla base della condizione ivi prevista, i presentatori dello stesso emendamento lo hanno riformulato (emendamento 3.0.2 nuovo testo).

Il sottosegretario MACCANICO, sciogliendo la riserva posta nella seduta di ieri, si pronuncia sugli emendamenti presentati osservando, con riferimento all'emendamento 3.0.1, che esso determinerebbe un'estensione dei soggetti beneficiari delle contribuzioni con la conseguenza di comportare una riduzione delle stesse contribuzioni per ogni singolo soggetto o un incremento del *plafond* complessivo di circa 30 miliardi. Per tale ragione esprime parere contrario sull'emendamento.

Con riferimento all'emendamento 3.0.2 (nuovo testo), fa presente che la riformulazione dell'emendamento, che tiene conto del parere della 5a Commissione, appare contraddittoria avuto riguardo alla grave situazione debitoria degli organi della cosiddetta editoria minore. Anche su tale emendamento esprime, pertanto, avviso contrario.

Il senatore RONZANI ritiene che la situazione della editoria minore sia tale da rendere indispensabile gli interventi prefigurati dall'emendamento 3.0.1. Per superare le obiezioni formulate dal rappresentante del Governo sarebbe opportuno rinviare la continuazione della discussione al fine di giungere ad una soluzione accettabile.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e osserva che i rilievi illustrati dal sottosegretario Maccanico consentono comunque alla Commissione di proseguire la discussione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore SAPORITO esprime apprezzamento per le finalità dell'emendamento 3.0.2 che però, nel nuovo testo, contiene effettivamente una contraddizione in quanto, per la condizione posta dalla 5a Commissione, la garanzia dello Stato verrebbe a gravare sul *plafond* complessivo dei finanziamenti.

Concorda d'altra parte con le esigenze sottolineate dal senatore Ronzani riguardo all'approvazione dell'emendamento 3.0.1 e sulla opportunità di un breve rinvio della discussione del provvedimento.

Il senatore TRONTI richiama alla necessità di approvare con urgenza il disegno di legge considerata la situazione della editoria minore e le prossime scadenze.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152)

PIERANI ed altri: Riordino delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420)

MANZINI ed altri: Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430)

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432)
(Parere alle Commissioni riunite 7^a e 10^a: rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite competenti hanno inviato il testo degli emendamenti presentati sul decreto-legge n. 394.

Il relatore SAPORITO ritiene opportuno approfondire in modo adeguato il contenuto di tali emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE concorda con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani, venerdì 29 ottobre alle ore 10,30, per proseguire tra l'altro l'esame in sede consultiva dei disegni concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, fermo restando l'ordine del giorno già diramato.

La seduta termina alla ore 16,30.

EMENDAMENTI

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1485)

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, va interpretato nel senso che il contributo è da corrispondere alle imprese editrici, in esercizio da almeno 3 anni, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni, o enti morali non aventi scopo di lucro, purchè costituiti prima del 1° gennaio 1991.

2. Le disposizioni relative ai periodi temporali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 250, vanno intese in riferimento agli anni indipendentemente dalla data infrannuale di inizio.

3. Il richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 10 dello stesso articolo deve intendersi riferito all'intero contenuto delle lettere a) e b) del suddetto comma.

4. Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistici e informativi, e quindi non s'intendono applicabili per i giornali editi da Cooperative giornalistiche, di cui al comma 2, che abbiano rinunciato statutariamente ad ogni finalità di lucro ed alla distribuzione degli utili».

3.0.1 RONZANI, COMPAGNA, CALVI, SAPORITO, RUFFINO, POSTAL

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. I finanziamenti, inclusi i saldi, concessi sulla base di istruttorie perfezionate ai sensi dell'art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278 devono

intendersi integralmente assistiti, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla medesima legge, dalla garanzia dello Stato di natura primaria, interamente sostitutiva di ogni altra garanzia richiedibile dagli istituti di credito indicati dalla legge».

3.0.2

TRONTI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 354, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1577), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il sottosegretario GIAGU DEMARTINI il quale, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri, afferma che le osservazioni formulate dalla 5^a Commissione in ordine alla copertura del decreto-legge in esame trovano fondamento nell'articolo 11-ter della legge 468 del 1978 e quindi non appaiono immotivate, almeno sotto il profilo meramente formale.

Peraltro, in termini sostanziali, è opportuno considerare che la decisione politica di inviare le missioni in Somalia e Mozambico è sopravvenuta quando non era ormai più possibile prevedere una idonea copertura nella legge finanziaria 1993.

È stato quindi necessario adottare provvedimenti idonei in termini sostanziali a finanziare le due imprese.

Per quanto concerne i capitoli di bilancio della Difesa, utilizzati sacrificando in parte i programmi cui essi erano stati destinati dalle previsioni iniziali di bilancio, si conferma che il loro volume garantisce la copertura delle due missioni sino alle scadenze per essi indicate dal provvedimento. Infatti, nel corso dell'esercizio finanziario 1993 detti capitoli, con il provvedimento di assestamento 1993, sono stati rimodulati negli stanziamenti secondo i nuovi bisogni e presentano ora

la disponibilità necessaria anche per soddisfare fino al 31 dicembre 1993 le esigenze finanziarie cui il decreto-legge intende provvedere.

Si apre quindi un breve dibattito al quale prendono parte il relatore, senatore BUTINI, il senatore PERUZZA e il presidente BONO PARRINO, al termine del quale, preso atto delle osservazioni e delle precisazioni formulate dal rappresentante del Governo in risposta ai rilievi mossi sul provvedimento dalla 5^a Commissione permanente, si osserva che il Governo avrebbe dovuto chiarire più puntualmente i contenuti della rimodulazione dei capitoli di bilancio richiamati nel provvedimento, indicando *entità e finalizzazioni delle variazioni* apportate. Si conviene altresì sulla opportunità di dare mandato al Presidente di predisporre un ordine del giorno per impegnare il Governo a procedere quanto prima alla istituzione di un fondo globale per il finanziamento delle operazioni internazionali che le nostre Forze armate sono chiamate a compiere sotto l'egida dell'ONU, evitando in tal modo che, con imbarazzo e disagio da parte del Parlamento, si debba in futuro ricorrere a soluzioni che possono dare luogo a dubbi e perplessità per quanto riguarda il rispetto rigoroso della legislazione contabile.

Il presidente BONO PARRINO, preso atto che deve ancora pervenire il parere della Commissione Affari Esteri, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

128^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

*La seduta inizia alle ore 9,25.**IN SEDE CONSULTIVA***Emendamenti al disegno di legge: Interventi correttivi di finanza pubblica (1508-A)**

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Interviene il senatore CROSETTA, per sollevare una questione di carattere pregiudiziale, ritenendo che non si debba non passare all'esame degli emendamenti presentati all'Assemblea. Infatti tale esame è finalizzato all'esercizio di un potere monocratico e inappellabile del Presidente del Senato, mentre la Commissione non può che esprimere un parere di carattere politico, con una pronuncia a maggioranza e basata su un metro di giudizio diverso da quello relativo all'inaammissibilità degli emendamenti. Tra l'altro, non è, nel caso in esame, neppure richiamabile la procedura utilizzata per l'espressione di pareri all'Assemblea sulla copertura dei disegni di legge e dei relativi emendamenti: infatti, in quest'ultimo caso la pronuncia collegiale della Commissione può essere superata da un voto di un altro organo collegiale sovraordinato, qual è l'Assemblea, cosa che nel caso in esame non avverrebbe, essendo il giudizio in questione non rimesso all'Assemblea. Il giudizio sull'inaammissibilità degli emendamenti dovrebbe dunque essere esercitato autonomamente dal Presidente del Senato, sulla base degli strumenti tecnici esistenti.

Interviene quindi il senatore SPOSETTI, ad avviso del quale la questione ha carattere di grande delicatezza e non può non suscitare imbarazzo nei componenti della Commissione. Posto che nella sua applicazione concreta la legge di riforma del bilancio dello Stato è stata di fatto stravolta, come dimostra la vastità della materia contenuta nel disegno di legge collegato, ritiene che l'ammissibilità o meno di emendamenti dipenda dalla loro stessa natura e non da una pronuncia di carattere politico, eventualmente adottata a maggioranza. Pertanto, la responsabilità in materia non può che essere assunta direttamente, a termini di regolamento, dalla Presidenza del Senato.

Il senatore CARPENEDO ritiene che, ferma restando la responsabilità presidenziale sulla questione, potrebbe essere svolta un'attività di consulenza, consistente nella quantificazione della portata finanziaria dei singoli emendamenti.

Ad avviso del senatore PAVAN la Commissione potrebbe limitare la propria pronuncia ai casi di incontestabile scopertura degli emendamenti.

Il presidente ABIS, nel riassumere i termini del dibattito, propone di rinviare l'esame degli emendamenti all'ordine del giorno, rappresentando contemporaneamente al Presidente del Senato lo stato di disagio e di imbarazzo della Commissione.

Concorda la Commissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

116^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
RAVASIO*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00839 e 3-00837**

Il sottosegretario DE LUCA risponde all'interrogazione n. 3-00839 del senatore Carpenedo, ricordando che l'articolo 7 del decreto-legge n. 534 del 1987 ha disposto l'estensione alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine del regime agevolato già previsto per la provincia di Gorizia. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 417 del 1991 tale regime è stato poi esteso al prodotto gasolio, limitatamente all'uso per autotrazione. In conformità a tale disposizione normativa, che relativamente alla provincia di Udine ha previsto la predetta agevolazione limitatamente a singoli Comuni, il decreto 30 luglio 1993, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, ha espressamente designato 32 Comuni della suddetta provincia come beneficiari del contingente di gasolio agevolato destinato ad uso di autotrazione.

Pertanto, se da un lato tale provvedimento trova la sua legittimazione in una disposizione legislativa, espressa e vincolante, dall'altro, la individuazione dei Comuni destinatari del regime agevolato in questione si giustifica sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato di Udine, che ha inteso segnalare i Comuni con maggiore concentrazione di autotrasportatori.

Il senatore CARPENEDO si dichiara soddisfatto, facendo comunque presente al Sottosegretario che la Camera di commercio di Udine,

probabilmente a causa delle molteplici contestazioni provenienti dagli stessi beneficiari del decreto, ha comunicato al Ministero delle finanze con una nota già trasmessa, di non condividere il decreto del 30 luglio scorso. Auspica pertanto che il Governo decida di revocare il citato provvedimento, in considerazione della nuova posizione assunta dalla citata Camera di commercio.

Il sottosegretario DE LUCA risponde poi all'interrogazione n. 3-00837 del senatore Guglieri.

Osserva, preliminarmente, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), è facoltà del Ministro delle finanze stabilire l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico.

Tale facoltà è stata esercitata con il decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993, con il quale sono stati approvati i modelli 770 da presentare nell'anno 1993. Detto provvedimento, infatti, ha previsto che i sostituti d'imposta, i quali nell'anno 1992 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle 20 unità, devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici.

Con successivo decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993 sono state determinate, tra l'altro, le caratteristiche tecniche, il contenuto e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria da parte del sostituto d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770.

L'Amministrazione finanziaria, al fine di agevolare i contribuenti nell'espletamento dell'obbligo in questione, ha predisposto un *floppy disk* per il controllo dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni modello 770; esso consente, infatti, di verificare la rispondenza dei supporti stessi ai requisiti richiesti e alle specifiche tecniche previste dal citato decreto del 16 aprile 1993.

Il prodotto, corredato da un apposito manuale di utilizzo, viene realizzato in due versioni (per ambiente *personal computer* e per ambiente *mainframe*) e permette di evidenziare eventuali anomalie o incongruenze riscontrate nell'operazione di controllo dei supporti magnetici, sui quali è stata compilata la dichiarazione 770 da parte del sostituto d'imposta.

I *floppy disk* vengono distribuiti gratuitamente per il tramite delle associazioni di categoria, attraverso quotidiani, riviste specializzate e società che commercializzano *software* per la gestione della dichiarazione modello 770.

L'invio dei dati su supporto magnetico reca evidenti benefici in relazione alla sensibile riduzione dei costi e dei tempi di acquisizione delle informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché per la conseguente eliminazione degli errori di registrazione dei dati.

Peraltro, da una indagine svolta attraverso le dichiarazioni modello 770 presentate nel 1991, si è potuto rilevare che con gli stessi strumenti

informatici le aziende predispongono, fra l'altro, la compilazione di tale modello.

Risulta, infatti, che nell'anno 1992, le aziende interessate hanno già gestito con procedure automatiche gli stipendi dei dipendenti e gli emolumenti corrisposti a terzi con le relative ritenute di imposta ed hanno provveduto a riprodurre con stampati meccanografici i modelli 101 e 102 ed i certificati delle ritenute effettuate. Pertanto, nel 1993, la predisposizione della dichiarazione del sostituto d'imposta su supporto magnetico necessiterà, dal punto di vista tecnico, soltanto di una semplice «conversione di tracciato», delle informazioni contenute negli archivi magnetici aziendali.

In ordine alla specifica richiesta di presentazione della dichiarazione in questione mediante l'invio dei supporti magnetici che utilizzano «formati» differenti da quello previsto dal già citato decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993, c'è da rilevare che l'Amministrazione finanziaria ha operato la scelta del formato «MS/DOS» avuto riguardo alla massima diffusione ed economicità attribuite a tale ambiente rispetto ad altri ambienti o interfacce (come UNIX o WINDOWS) di recente produzione.

Va rilevato altresì che le operazioni di «formattazione» di *floppy disk* in ambiente MS/DOS risultano di estrema facilità.

Pertanto, la ricostituzione di tale ambiente e la integrazione con sistemi diversi, allo stato, non appaiono opportune sotto il profilo dell'economicità, nè dal punto di vista tecnico in considerazione della velocità di obsolescenza dei macchinari acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e già introdotti per tali controlli.

Il Sottosegretario fa, comunque, presente che l'Amministrazione finanziaria ha già previsto un ammodernamento dei controlli dei supporti magnetici nell'ambito del piano triennale di automazione (PTA), previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, peraltro, già illustrato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Va, infine, ricordato che, per venire incontro alle esigenze dei sostituti d'imposta, il Governo, con il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, ha disposto la proroga al 30 ottobre 1993 del termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni in questione, già fissato al 30 settembre 1993.

Il senatore GUGLIERI si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto il Governo non ha assunto alcuna posizione in merito al suggerimento degli interroganti di valutare l'eventualità di elevare il limite previsto per le unità di personale gestito. Al riguardo, egli segnala quindi al Sottosegretario che il limite di 20 unità può essere facilmente raggiunto anche da quelle aziende di piccolissime dimensioni con un numero di unità pari a 5, nel caso in cui nell'arco dell'anno procedano a più ricambi di personale. Esse sarebbero pertanto ingiustamente gravate da un onere assai rilevante per adeguarsi a quanto previsto dalla normativa in materia di strutture informatiche.

Il presidente RAVASIO dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante interventi correttivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sulla finanza degli enti territoriali**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

(Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B 00, C 06^a, 0007)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre scorso.

Non essendovi altre richieste di intervento nel dibattito, prende la parola per la replica il senatore LEONARDI, il quale propone di esprimere un parere favorevole accogliendo il suggerimento del senatore Favilla per venire incontro ai problemi dei comuni turistici evidenziati anche dal senatore Guglieri. Tale suggerimento prevede il ricorso al correttivo della ponderazione in funzione dell'usufruibiltà dei servizi e, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente ad un principio di maggiore perequazione con riferimento ai contributi per investimenti.

All'unanimità, si dà quindi mandato al relatore Leonardi di stendere un parere con la suddetta osservazione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

126^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ALBERICI

Interviene il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione di fenomeni di dispersione scolastica (1534)
(Esame e rinvio)

La presidente ALBERICI riferisce sul provvedimento in titolo in sostituzione del relatore Bruno Ferrari, assente. Il disegno di legge n. 1534, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, reca interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica. Si tratta della reiterazione, nel medesimo testo, del decreto-legge n. 265 del 2 agosto 1993, decaduto prima che la Commissione potesse concluderne l'esame. Il provvedimento si riferisce quindi all'anno scolastico in corso e prevede la prosecuzione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica in alcune regioni particolarmente a rischio, utilizzando 250 unità di personale docente della scuola media e della scuola materna sottratte alle mille unità destinate ai comandi.

Nell'unica seduta che la Commissione aveva dedicato all'esame del precedente decreto-legge, il Gruppo del PDS aveva presentato un emendamento, con il consenso del ministro Jervolino, volto a trasferire nel provvedimento in questione le disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico a Napoli contenute nell'altro decreto-legge n. 288 (relativo al rapporto alunni-classes).

Sul presente decreto-legge la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e, successivamente, anche sul merito; il parere della 5^a Commissione è pervenuto sul merito ma non sull'emendamento riproposto dal Gruppo del PDS relativamente a Napoli. Il Governo ha inoltre presentato un

emendamento relativo ai comandi di personale della scuola per l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati.

Ricorda infine che in sede di esame del decreto-legge decaduto il Governo aveva espresso un orientamento favorevole ad accogliere un ordine del giorno che lo impegnava a ridefinire l'intera normativa sui comandi universitari. Ritiene quindi che la questione potrebbe essere riproposta in questa sede.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti, dandosi per acquisito il dibattito svolto in sede di esame del decreto-legge decaduto.

Il ministro JERVOLINO RUSSO conferma l'impegno del Governo ad accogliere un ordine del giorno nel senso da ultimo indicato dal Presidente e illustra l'emendamento 1.0.2, volto a consentire i comandi di personale della scuola presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati, con oneri a carico dei suddetti istituti. Si tratta quindi di un emendamento che non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

La senatrice PAGANO illustra l'emendamento 1.0.1, volto ad inserire nel disegno di legge in titolo le disposizioni per consentire l'avvio dell'anno scolastico nella città di Napoli contenute nel decreto-legge n. 288 del 1993 decaduto e reiterato con il decreto-legge n. 406 del 1993. L'emendamento prevede inoltre che gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate in attuazione degli interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici scolastici siano esentati dall'IVA; si recupererebbero in tal modo 4 miliardi per realizzare ulteriori interventi sugli edifici delle scuole elementari. Segnala infine al Ministro che la mancata predisposizione da parte degli enti locali dei servizi di trasporto e di mensa sta impedendo di fatto l'applicazione della riforma della scuola elementare in molti istituti di Napoli. Presenta quindi l'emendamento 1.1, volto a consentire l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 1993 all'utilizzazione del personale nei progetti previsti dal provvedimento in titolo.

Il ministro JERVOLINO RUSSO si dice favorevole al trasferimento nel provvedimento in titolo delle disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico a Napoli. Invita poi la senatrice Pagano a ritirare l'emendamento 1.1, poichè le disposizioni contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 sono di fatto inapplicabili ad un provvedimento circoscritto all'anno scolastico in corso.

Il senatore NOCCHI condivide l'emendamento 1.0.2 del Governo, che risponde a una grave situazione di disagio provocata negli ISEF di Roma e negli ISEF pareggiati dall'abolizione dei comandi universitari prevista nel provvedimento in titolo.

La presidente ALBERICI ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per permettere una più puntuale valutazione degli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del testo unico delle disposizioni, aventi valore di legge, che disciplinano, nei suoi vari aspetti, la materia dell'istruzione, esclusa quella universitaria

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126: rinvio dell'esame)

(R 139 B 00, C 07^a, 0008)

La presidente ALBERICI ricorda che erano stati nominati relatori sul testo unico i senatori Manieri, Pagano e Zoso. Avverte peraltro che la senatrice Manieri ha rinunciato all'incarico, sicchè occorrerà procedere alla sua sostituzione.

La senatrice PAGANO, relatrice, constatata l'assenza anche del senatore Zoso, chiede di rinviare l'esame dell'atto in titolo, con l'intesa che nella prossima seduta si proceda ad una breve informativa sulle diverse parti dell'atto, dando poi mandato ai relatori di redigere una bozza di parere sul quale aprire il dibattito in Commissione.

La presidente ALBERICI, preso atto delle indicazioni della senatrice Pagano, rinvia l'esame dell'atto in titolo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 07^a, 0013)

La presidente ALBERICI avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI**AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione di fenomeni di dispersione scolastica (1534)

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere in fine: «secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993».

1.1

PAGANO, ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

2-bis. Gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati in attuazione del comma 2 sono esenti dall'IVA.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di

Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante, il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.1

PAGANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...»

1. Al comma 13 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: «Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purchè con oneri a loro carico.».

1.0.2

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*La seduta inizia alle ore 15,55.***Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:****Progetto di relazione all'Assemblea sui problemi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel settore zootecnico**

(Esame e rinvio)

(R 050 0 01, C 09ª, 0003)

Il senatore BORRONI illustra il progetto di relazione, il cui titolo, egli precisa, potrebbe più analiticamente essere «Su talune attività di frode in materia di importazione di bovini e di IVA».

Premesso che l'IVA in agricoltura, in ragione del sistema forfettizzato, comporta la riscossione della aliquota sui prodotti venduti da parte degli agricoltori (ogni punto percentuale di IVA assegna al sistema zootecnico circa 150 miliardi di reddito aggiuntivo), l'oratore evidenzia che in ragione di tutto ciò tutte le manovre sull'IVA agricola rappresentano motivo di scontro di interessi economici e di attenzione da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali nel cui ambito è stato costituito, da tempo, un gruppo di lavoro permanente che, di concerto con le iniziative del Ministero delle finanze, lavora sul problema delle aliquote e sulla loro compensazione con specifico riferimento al quadro normativo comunitario. Il problema va visto, infatti, nei termini della necessaria omologazione del sistema nazionale alle direttive comunitarie in materia, comportando, la obbligatoria rimozione delle deroghe alla VI direttiva in materia di regime speciale agricolo che decadranno con il prossimo 1994.

Sottolineando poi che con il 1993 sono venute a mancare talune disposizioni in materia di versamento dell'IVA per le merci importate e che fino al 31.12.92 questo doveva essere regolato presso la dogana (mentre oggi si effettua presso il competente ufficio provinciale nel posto di ricezione in Italia delle merci dopo un certo periodo di tempo, variabile a seconda del regime IVA prescelto), il senatore Borroni osserva che l'eliminazione del sistema delle dogane e la libera circolazione delle merci nella Comunità, hanno favorito nel campo

della commercializzazione dei bovini taluni fenomeni illeciti implicanti gravi alterazioni nella competitività del mercato del bestiame e veri e propri fenomeni malavitosi.

Per un Paese importatore di quasi due milioni di capi vivi all'anno - egli aggiunge - il problema è dirompente per i propri allevatori, che della filiera produttiva rappresentano storicamente l'anello più debole. Il meccanismo utilizzato è quello di intestare il bestiame importato ad una società di comodo che, prima della scadenza definitiva per il versamento dell'IVA, chiude l'attività, in ogni caso avendo provveduto alla vendita del bestiame importato. Con ciò incassando sia l'IVA non versata all'erario sia l'IVA sulle vendite realizzate sul territorio nazionale. Con questo meccanismo gli operatori senza scrupoli realizzano reddito, frodando il fisco e deprimendo il mercato nazionale attraverso le vendite dei bovini a prezzi notevolmente ridotti, compensati dall'IVA incassata per un importo di circa 500.000 lire a capo.

Sottolineato, poi, che accanto a questo comportamento si perpetuano atti manifestamente al di fuori della legalità, su cui ha riferito anche il senatore Rabino in una interrogazione (con la riduzione nominale del peso unitario del bestiame trasportato si giunge alla riduzione dell'importo delle fatture poste in pagamento), il senatore Borroni riferisce sulla procedura dell'opzione triennale per il regime normale da parte degli allevatori; procedura che consente al terzo anno di provvedere, con un forte credito di imposta calcolato sulle bolle degli acquisti, all'incasso di detta imposta e, ritornando in regime speciale, di vendere il bestiame forfetizzando l'imposta residua.

Questi meccanismi - prosegue l'oratore - alterano profondamente le regole del mercato in cui trovano spazio gruppi di speculatori a tutto danno dell'erario e dei produttori di carne onesti.

La soluzione dei problemi indicati è, a suo avviso, quella di inasprire i controlli della Guardia di Finanza e di unificare la percentuale dell'aliquota IVA sul bestiame a quella sulla carne, essendo la prima al 9 per cento e la seconda al 19 per cento. Per quanto riguarda i controlli prospetta la necessità di potenziare il vigente sistema «INTRASTAT» che prevede il coordinamento e lo scambio di informazioni per i paesi europei.

Chiestosi quindi se non sia opportuno che il personale impiegato precedentemente in dogana venga utilizzato per i controlli sui luoghi di destinazione, o, quanto meno, che si attivi un servizio di raccolta di documentazione per il riscontro dell'attività nelle sedi delle imprese acquirenti, l'oratore osserva che l'unificazione dell'aliquota va intesa come la proposta risolutiva di gran parte dei problemi e per una serie di ragioni convergenti: per una doverosa riduzione dei costi al consumo con evidenti benefici effetti per l'inflazione e per la ripresa dei consumi; per unificare le aliquote dei prodotti carnei (a fronte del citato 19 per cento per la carne bovina si ha il 9 per cento per i suini, gli avicunicoli ed il pesce); per evitare la appetibilità dei rimborsi IVA dovuti alla differenza dell'IVA pagata rispetto a quella incassata, vanificando così quelle operazioni al limite della legalità, sopra descritte.

Avviandosi alla conclusione il senatore Borroni richiama l'attenzione sulla necessità di una maggiore semplificazione delle norme che comportano l'aggravarsi della complessità amministrativa alla quale il

sistema italiano delle imprese deve spesso sottostare, con tutte le conseguenze di disaffezione all'attività oltre che di vero e proprio appesantimento dei costi aziendali di gestione.

Il presidente NICOLINI ringrazia il relatore Borroni per l'ampia e dettagliata relazione e propone di rinviare l'avvio del dibattito sulla stessa: la Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

194^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il capo dell'ufficio legislativo del Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, avvocato Daniela Salmini.

La seduta inizia alle ore 9,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali: audizione del rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica.

(R 048 0 00, C 10^a, 0004)

Il presidente de COSMO fa presente che, a causa di impegni sopravvenuti, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, onorevole Silvia Costa, non potrà intervenire alla presente seduta ed ha, tuttavia, delegato l'avvocato Daniela Salmini, capo dell'ufficio legislativo dello stesso Dicastero.

Il senatore FERRARI, pur esprimendo il suo apprezzamento per l'avvocato Daniela Salmini, manifesta il rammarico per l'assenza del sottosegretario, che non consente evidentemente alla Commissione un confronto di tipo politico sulla materia in esame.

Ha quindi la parola l'avvocato SALMINI, la quale precisa preliminarmente che l'onorevole Costa ha espresso il desiderio di intervenire sull'argomento in discussione in una prossima seduta della Commissione.

La materia della formazione professionale dei periti industriali coinvolge la competenza non solo del Ministero dell'università, ma anche del Ministero della pubblica istruzione e, per quanto concerne i profili attinenti all'Albo, del Ministero di grazia e giustizia.

Su tale problema sono intervenute due direttive comunitarie, la direttiva CEE 48/89, già recepita, e la 51/92, il cui recepimento è previsto nell'ambito del disegno di legge comunitaria per il 1993, attualmente in discussione presso la 1^a Commissione permanente del Senato.

Nonostante la disomogeneità delle normative dei paesi membri in ordine al tema della formazione professionale dei periti industriali, la Comunità economica europea è orientata a riconoscere esclusivamente diplomi di rango universitario e ciò può incidere negativamente sui periti industriali del nostro paese, che esercitano la professione sulla base di un semplice diploma di istruzione secondaria superiore.

Secondo il Ministero dell'università, pertanto, la soluzione migliore del problema sarebbe quella di prevedere l'istituzione di un diploma di tipo universitario, ma occorre nel contempo salvaguardare la posizione degli attuali periti industriali italiani che, non essendo in possesso di tale diploma, non potrebbero esercitare la professione presso i paesi membri della Comunità.

Conclude, facendo presente che la questione è pertanto allo studio del Ministero dell'università, che però dovrà esaminarla congiuntamente con gli altri Dicasteri competenti.

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

La senatrice MAISANO GRASSI, alla luce dell'esposizione svolta dall'avvocato Salmi, chiede quali indirizzi intende assumere il Governo in ordine all'*iter* dei disegni di legge in discussione presso questa Commissione.

Il senatore CHERCHI rileva che, evidentemente, la soluzione del problema non è ancora matura, non essendo stata la materia adeguatamente istruita dai Ministeri competenti.

Chiede in particolare l'opinione del Governo in ordine alla necessità di creare tre livelli di istruzione nelle professioni tecniche e conseguentemente, ove l'Esecutivo ritenesse non più sufficiente il diploma di istruzione superiore, quali iniziative intenda assumere per l'istituzione di corsi di livello universitario in tutte le regioni italiane.

Infatti, ove si reputasse di introdurre un diploma universitario sostitutivo di quello scolastico, occorrerebbe senz'altro realizzare una rete efficiente di insegnamento universitario su tutto il territorio nazionale.

Il Governo dovrebbe poi attivarsi comunque per il riconoscimento in sede comunitaria della professione di perito industriale, come è stata sinora concepita in Italia dalla normativa vigente.

A tale riguardo, chiede che il calendario delle audizioni sia integrato con la previsione di una specifica audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

Il senatore ROVEDA manifesta preoccupazione per la sorte dei 50 mila periti industriali che attualmente operano in Italia da molti anni e ai quali evidentemente non si può chiedere di acquisire oggi un diploma universitario. Il Governo deve quindi operare attivamente in ambito comunitario per il riconoscimento della loro professionalità.

Il senatore TURINI si associa alle considerazioni svolte dagli oratori che lo hanno preceduto e fa presente a titolo di esempio che in Svizzera è sufficiente che un perito industriale si sottoponga ad un semplice

colloquio per ottenere la qualifica di ingegnere diplomato, che consente l'esercizio della professione in tutta Europa.

Tra l'altro, è assurdo immaginare che tre anni di scuola universitaria possano rendere un diplomato più valido professionalmente di un perito industriale che esercita tale attività da molti anni.

Il senatore FERRARI chiede informazioni circa i tempi di realizzazione del nuovo sistema e quindi sulle modalità di formazione, nelle varie regioni italiane, dei nuovi diplomati.

L'avvocato SALMINI replica quindi agli oratori intervenuti, ricordando preliminarmente che il recepimento della direttiva 51/92 è previsto dal disegno di legge comunitaria in discussione presso il Senato e quindi la Commissione industria potrebbe far sentire la propria voce in materia già in questa fase, rappresentando evidentemente le esigenze dei 50 mila periti industriali che attualmente operano sul territorio.

Il Ministero per l'università sta già studiando la possibilità di prevedere comunque corsi universitari su tutto il territorio nazionale nell'ambito del piano di sviluppo universitario per il triennio 1994-1996. Alcuni di questi corsi sono già stati avviati negli ultimi due anni, a seguito dell'approvazione della legge sugli ordinamenti universitari, che risale al 1991.

Fa però presente che, mentre i corsi italiani sono impostati in modo tale da assicurare prima una formazione di carattere generale e successivamente una fase più specifica di specializzazione, negli altri paesi comunitari avviene il contrario e quindi si pone anche il problema di riconvertire i nostri corsi seguendo la diversa impostazione europea.

Conclude, assicurando che fornirà comunque alla Commissione dati precisi in ordine a tutti i quesiti posti nel corso del dibattito.

Il presidente de COSMO dichiara quindi conclusa l'audizione dell'avvocato Salmi.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R.029 0 00, C 10ª, 0008)*

Il presidente de COSMO avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della seduta per concordare il successivo calendario delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ordinamento professionale dei periti industriali.

La seduta termina alle ore 10,05.

195^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO
indi del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555)

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 ottobre.

Il presidente de COSMO ricorda che il senatore Citaristi aveva chiesto al rappresentante del Governo di fornire informazioni circa la soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, auspicata in un apposito ordine del giorno del Senato.

Il sottosegretario DE CINQUE assicura che il Governo osserverà l'impegno assunto in tale occasione.

Il senatore CITARISTI osserva che la persistente inottemperanza del Governo denota una sostanziale disattenzione per gli indirizzi formulati dal Parlamento.

Il sottosegretario DE CINQUE si riserva di riferire al Ministro dell'industria il rilievo del senatore Citaristi.

Con il voto contrario dei senatori della Lega Nord viene infine accolta la proposta di parere favorevole formulata a suo tempo dal relatore Baldini.

Conversione in legge, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1552)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Riferisce il relatore FONTANA, che rileva anzitutto l'attinenza della materia a questioni di politica industriale che avrebbero richiesto la trattazione, in sede primaria, da parte della 10^a Commissione.

A tale riguardo il presidente de COSMO ritiene opportuno limitare il ricorso ai conflitti di competenza.

Il relatore, quindi, illustra il contenuto del decreto-legge, con particolare riguardo all'articolo 10, il cui ambito di applicazione dovrebbe essere esteso alle aree di crisi siderurgica del comprensorio Sebino-Valle Camonica-Valcavallina: in assenza di una espressa disposizione, i predetti territori, che soffrono di una crisi industriale assai grave, sarebbero esclusi dagli interventi di sostegno di cui si tratta. Sarebbe opportuno, pertanto, formulare in tal senso un parere favorevole condizionato.

Il senatore GIANOTTI trova censurabili e incongrue le disposizioni che assicurano la conservazione del trattamento economico di maggior favore per i dipendenti della soppressa Agenzia trasferiti ad altre amministrazioni.

Si associa il senatore LADU.

Il presidente de COSMO invita il Governo a dare sollecita attuazione alle disposizioni concernenti la liquidazione delle provvidenze inerenti domande già istruite in applicazione della previgente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario DE CINQUE ricorda che la questione del personale dipendente dall'Agenzia è stata tra le più controverse. Quanto alle pratiche di finanziamento già deliberate, il Ministro dell'industria ha sollecitato più volte la liquidazione delle provvidenze e ha formulato altresì l'auspicio che, a tale scopo, siano nominati commissari *ad acta*. Per le pratiche già istruite ma non ancora deliberate, inoltre, l'articolo 3 provvede in modo efficace. Reputa altresì condivisibile l'esigenza prospettata dal relatore circa l'integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, da formulare in modo appropriato presso la Commissione di merito.

Con il voto contrario dei senatori della Lega Nord viene poi conferito al relatore il mandato di redigere un parere favorevole con la condizione da lui stesso indicata e l'osservazione formulata dal senatore Gianotti.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre.

Il presidente GIANOTTI dà conto della risposta negativa resa dal Presidente del Senato alla rivendicazione di competenza in ordine al disegno di legge in titolo.

La Commissione, quindi, accoglie - con il voto contrario dei senatori della Lega Nord - la proposta di parere favorevole già formulata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 10ª, 0054)

Il senatore PIERANI prospetta l'opportunità di acquisire informazioni in ordine allo stato di attuazione delle leggi n. 517 del 1975, in materia di commercio, e n. 317 del 1991, in materia di piccole imprese. A tal fine auspica che il Governo riferisca al più presto alla Commissione circa la disponibilità residua di risorse finanziarie, considerato lo stato di disagio in cui versano le imprese interessate a causa della mancata erogazione delle provvidenze previste dalle normative citate.

Si associa il senatore ROVEDA.

Il sottosegretario DE CINQUE assicura il suo impegno in tal senso, con particolare riguardo all'attuazione della legge n. 517 del 1975.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

141^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1553)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Commissione bilancio ha espresso, sul provvedimento in titolo, soltanto il parere sul testo e non anche sugli emendamenti. Chiede quindi al relatore come ritenga più opportuno procedere.

Il relatore, senatore INNOCENTI, ritiene opportuno non procedere all'illustrazione degli emendamenti fino all'emanazione del parere da parte della Commissione bilancio. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

La senatrice PELLEGATTI chiede al Presidente di sollecitare presso la presidenza della Commissione bilancio il parere sugli emendamenti. Il Presidente assicura che si farà carico della questione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 11^a, 0018)

La senatrice PELLEGATTI chiede che il dibattito sulla relazione effettuata nella giornata di ieri dal presidente Covatta in merito

all'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia sia svolto la settimana ventura, sia in considerazione dell'ampiezza della relazione che del momento particolarmente grave e significativo che il Paese sta vivendo proprio oggi, con lo sciopero generale, in relazione alla situazione occupazionale.

I senatori STEFANELLI e INNOCENTI si associano alle dichiarazioni della senatrice Pellegatti e la Commissione concorda pertanto di effettuare il dibattito sulle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel corso della settimana ventura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 28 ottobre 1993, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

102ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CONDORELLI*La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

(R 139 B 00, C 12ª, 0008)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore CARRARA, in via preliminare, osserva che il testo di parere che si accinge ad illustrare, sostitutivo di quello presentato nella seduta pomeridiana di ieri, è frutto di un attento e delicato lavoro - reso particolarmente difficile dall'estrema lacunosità dell'articolato del decreto - di ulteriore raccordo fra le varie esigenze prospettate dai membri della Commissione.

Sottolinea in particolare che sono state recepite le osservazioni formulate dal Gruppo del PDS sulla regionalizzazione, sul sistema di finanziamento, nonché sul rafforzamento del ruolo socio-sanitario.

Illustra quindi la seguente proposta di parere come risulta dall'ultima stesura:

«La Commissione esaminato il provvedimento in titolo osserva che l'impianto complessivo del decreto necessiterebbe una revisione profonda ed incisiva che le eventuali proposte emendative, per quanto tendano a correggere e completare il provvedimento, non possono comunque realizzare esaustivamente. L'articolato è inoltre carente in più parti, quali la mancata individuazione di un livello propositivo e di raccordo dell'indirizzo politico nell'organizzazione delle USL, nonché in materia di interventi organici in campo sociale, sul ruolo della prevenzione e infine sul versante dei finanziamenti che rendono debole l'obiettivo della regionalizzazione del sistema sanitario. Gli articoli 15 e

18 in particolare, dettano un coacervo di norme per la gestione del personale sanitario delle varie categorie, mentre sarebbe stato opportuno, a suo avviso, lasciare la regolamentazione di questo settore alla contrattazione sindacale. Vi sono quindi una serie di punti deboli nell'articolato, ai quali solo il Governo potrà fornire adeguata soluzione. La Commissione pertanto esprime parere favorevole a condizione che siano introdotti nel provvedimento i seguenti emendamenti:

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «31 luglio 1993» con le altre: «31 dicembre 1993»;

all'articolo 1, comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «anche»;

all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti lettere:

«g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza;

h) le risorse per la gestione e per gli investimenti assegnati al Servizio sanitario nazionale per il triennio di validità del piano, in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi.»;

all'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'unità sanitaria locale è ente strumentale della Regione o provincia autonoma, è articolata in distretti, è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, tecnica e imprenditoriale. Il sindaco, o un suo delegato, o la conferenza dei sindaci, di cui al comma 14 del presente articolo, ha poteri di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività delle unità sanitarie locali di pertinenza.»;

all'articolo 3, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali per conto degli enti locali con oneri a carico degli stessi e con contabilità separate. L'unità sanitaria locale, in tal caso costituisce un ufficio di coordinamento per realizzare una efficace integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali.».

all'articolo 3, comma 5, lettera g), dopo la parola: «personale» aggiungere le altre: «secondo le procedure previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto anche di quello»;

all'articolo 3, comma 5, lettera g), sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al» con le altre: «dell'articolo 35 del»;

all'articolo 3, comma 6, decimo periodo, dopo le parole: «sono svolte» sostituire le parole da: «direttore amministrativo» fino alla fine del periodo con le altre: «dal direttore più anziano di età tra quello sanitario e quello amministrativo»;

all'articolo 3, comma 7, settimo periodo, dopo la parola: «strutture» aggiungere l'altra: «sanitarie»;

all'articolo 3, comma 9, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 3, comma 10, settimo periodo, dopo le parole: «i candidati che» aggiungere le altre: «all'atto della presentazione della stessa»;

all'articolo 3, comma 13, ottavo periodo, sostituire le parole da: «il Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con due funzionari della regione e uno designato dal Ministro del tesoro.»;

all'articolo 3, comma 14, primo periodo, dopo la parola: «sindaco» aggiungere le altre: «o un suo delegato»;

all'articolo 3, comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «il bilancio di previsione ed il conto consuntivo» con le altre: «il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio»;

all'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Gli enti locali possono richiedere all'Unità sanitaria locale di garantire prestazioni sanitarie non previste dal Piano sanitario regionale, assicurando la copertura dei relativi maggiori oneri.»;

all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «dotati anche di elisoccorso» con le altre: «dotati anche di eliporto»;

all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ed hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari. Negli anzidetti policlinici non possono ricoprire la carica di direttore generale coloro che sono titolari di insegnamento nella relativa facoltà di medicina e chirurgia. Relativamente agli stessi

policlinici nel consiglio dei sanitari deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante rispettivamente per l'area medica, l'area chirurgica e l'area dei servizi.»;

all'articolo 4, comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Lo Statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le ulteriori modalità organizzative e gestionali nel rispetto dei fini istituzionali.»;

all'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Entro 90 giorni dalla costituzione dei policlinici universitari in aziende dell'università il personale non laureato dipendente dal Servizio sanitario nazionale, che opera all'interno dei policlinici anzidetti, può presentare domanda per l'accesso ai ruoli universitari del personale non docente anche in soprannumero»;

all'articolo 4, comma 7, lettera a), dopo la parola: «gestione» sostituire le parole: «determinata nella percentuale non superiore all'ottanta per cento dei costi» con le altre: «rapportata ai costi»;

all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «gestionali e di coordinamento amministrativo, su delega rispettivamente del direttore generale e» con le altre: «amministrative su delega»;

all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «il 31 dicembre 1993» con le altre: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 4, comma 10, secondo periodo, dopo la parola: «quota» aggiungere le altre: «non inferiore al cinque per cento e»;

all'articolo 4, comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Spazi adeguati all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici del territorio e dei veterinari saranno, altresì, riservati all'interno delle strutture sanitarie territoriali.»;

all'articolo 4, comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: «assoluta» con l'altra: «documentata» e la parola: «convenzioni» con le altre: «appositi contratti»;

all'articolo 4, comma 10, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente periodo: «Per l'attività libero-professionale presso le strutture

sanitarie anzidette i medici sono tenuti ad utilizzare il modulario delle strutture sanitarie pubbliche da cui essi dipendono.»;

all'articolo 4, comma 10, sesto periodo, sopprimere le parole: «e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovate»

all'articolo 4, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro un triennio» con le altre: «e comunque entro un anno»;

all'articolo 4, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Le disposizioni relative alla libera professione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, in quanto compatibili, a tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del presente decreto.»;

all'articolo 4, comma 12, sopprimere in fine le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro»;

all'articolo 5, comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal trasferimento alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere i terreni trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i quali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli strumenti urbanistici dei comuni approvati dalla regione prevedono interventi produttivi o di sviluppo economico, turistico e sociale.»;

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: «il 31 dicembre 1993» con le altre: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: « e gli istituti zooprofilattici sperimentali.»;

all'articolo 6, comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le regioni, possono concorrere con proprie risorse al finanziamento delle borse per le scuole di specializzazione, nel rispetto del fabbisogno nazionale di specializzandi definito ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 257 del 1991.»;

all'articolo 6, al comma 2, dopo il terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1.», aggiungere il seguente periodo: «Gli anzidetti protocolli devono prevedere apposito organismo regionale paritetico di gestione delle scuole.»;

all'articolo 6, comma 2, sopprimere il quarto periodo;

all'articolo 6, comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli assistenti medici di ruolo dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari, che non possiedono un diploma di specializzazione, in deroga all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, possono, a domanda, essere ammessi in soprannumero alle scuole di specializzazione nella disciplina attinente alla branca di attività in cui operano, purchè all'esame di ammissione alla scuola abbiano ottenuto almeno una valutazione di sufficienza.»;

all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo la parola: «tecnico» sopprimere la parola: «e» e dopo la parola: «riabilitazione» aggiungere le altre: «e dell'assistenza sociale»;

all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «altre strutture» aggiungere l'altra: «territoriali»;

all'articolo 6, comma 3, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e presso istituzioni private accreditate.»;

all'articolo 6, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità.»;

all'articolo 6, comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole: «le istituzioni private accreditate»;

all'articolo 6, comma 3, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di un rappresentante dei collegi professionali.»;

all'articolo 6, comma 3, ottavo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «due anni»;

all'articolo 6, comma 3, nono periodo, dopo le parole: «ai corsi» aggiungere le altre: «di base tranne che per i corsi di abilitazione a funzioni direttive»;

all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo la parola: «medico» aggiungere le altre: «ed odontoiatra»;

all'articolo 6, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.;

all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «i medici di medicina generale» con le altre: «i medici dell'area della medicina generale»;

all'articolo 8, comma 1, lettera e), quinto rigo, sopprimere la parola: «e»; dopo la parola: «prestazioni»; sostituire le parole: «da assicurare in base ad un compenso capitaro per assistito» con le altre: «ed i compensi»;

all'articolo 8, comma 1, lettera f), in fine aggiungere le parole: «riferite alle attività del distretto sanitario di base»;

all'articolo 8, comma 1, lettera g), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè ai medici di cui all'articolo 6 del medesimo decreto»;

all'articolo 8, comma 1, lettera g), secondo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le altre : «31 dicembre 1993»;

all'articolo 8, comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, risultavano» con le altre: «del presente decreto risultano»;

all'articolo 8, comma 1, lettera h), sostituire la parola: «cessazione» con l'altra: «revisione»;

all'articolo 8, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 7, utilizzano i medici attualmente addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23

dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, individuano aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che al fine di una maggiore qualificazione delle prestazioni e di una migliore organizzazione dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego. A questi fini i medici di guardia medica e di medicina dei servizi che abbiano un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario in soprannumero.»;

all'articolo 8, comma 2, lettera a), in fine aggiungere i seguenti periodi: «Le regioni possono individuare il servizio farmaceutico ospedaliero delle unità sanitarie locali distintamente nelle farmacie ospedaliere del presidio e nelle farmacie delle aziende ospedaliere autonome. Qualora il territorio della unità sanitaria locale coincida con la provincia, le regioni possono prevedere per il servizio farmaceutico delle unità sanitarie locali una articolazione distrettuale e compiti di coordinamento e controllo dell'assistenza farmaceutica convenzionata.»;

all'articolo 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: «ricette e» fare virgola ed aggiungere le altre: «ferma restando la finalizzazione di apposita quota del fondo sanitario nazionale,»;

all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «entro i limiti fissati dal piano sanitario regionale» *nonchè sostituire le parole:* «ad integrazione del servizio pubblico» *con le altre:* «sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico»;

all' articolo 8, comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «del presidio» *con le altre:* «delle anzidette strutture»;

all'articolo 8, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le altre:* «entro il 31 dicembre 1993»;

all'articolo 8, comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nonchè di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»;

all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: «comma 5» fare virgola e sopprimere la virgola dopo la parola: «1994»;

all'articolo 8, comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «prevedendo l'introduzione del criterio di accreditamento delle istituzioni, le modalità di pagamento a prestazioni e l'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate.»;

all'articolo 8, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «ad esaurimento»;

all'articolo 8, comma 8, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè dei decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255.»;

all'articolo 8, comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «possono inoltre individuare» con le altre: «individuano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale»;

all'articolo 8, comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: «A questi fini il personale sanitario sopra individuato, nonché i medici specialisti ambulatoriali in servizio presso strutture e ambulatori di medicina dello sport delle unità sanitarie locali, che svolgono esclusivamente attività ambulatoriali con l'incarico ed orario non inferiore a ventotto ore settimanali e che non hanno altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, al compimento del quinto anno di anzianità nello svolgimento dell'anzidetta attività, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello della dirigenza del ruolo sanitario, in soprannumero»;

all'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1° luglio 1994 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di una maggiore tempestività, qualità ed economicità delle prestazioni, è tenuto a garantire, nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica in

caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Per tale garanzia l'istituto assicuratore provvede con proprie strutture ambulatoriali e ospedaliere pubbliche e private. L'onere per le anzidette prestazioni è a carico dell'istituto assicuratore. A partire dal 1° luglio 1994 il comma 2 dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1968, n. 67 è abrogato.

Le regioni, in sede di programmazione sanitaria, tengono conto delle strutture e dei servizi gestiti dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di evitare duplicazioni non giustificate da obiettive specificità ed assicurare la migliore utilizzazione dei servizi medesimi nell'interesse della generalità degli utenti.

L'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trasmette a ciascuna regione, periodicamente, dati ed elementi documentativi sullo stato e le prospettive dell'assistenza sanitaria dallo stesso erogata nonchè qualsiasi altra informazione utile per assicurare l'assistenza sanitaria sul territorio.»;

all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle società di mutuo soccorso e ai fondi mutualistici si applica l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni. Le quote ed i contributi versati alle società di mutuo soccorso hanno lo stesso trattamento fiscale accordato dall'articolo 10, lettera m) e dall'articolo 48, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

all'articolo 11, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. I datori di lavoro privati, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e le amministrazioni del settore pubblico allargato, le amministrazioni, enti, casse, gestioni o fondi di previdenza, tenuti a versare i contributi sanitari su redditi da lavoro o da pensione o da rendita; vi provvedono, alle scadenze attualmente previste, mediante accredito sul conto corrente ordinario di ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, aperto presso la competente direzione provinciale del tesoro in relazione al domicilio fiscale di ciascun iscritto al servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 9.

9-ter. I contributi sanitari sui redditi da pensione e da rendita vitalizia sono versati entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. Per il 1993 relativamente al domicilio fiscale si fa riferimento al luogo di pagamento della pensione.

9-quater. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi sanitari riscossi dall'INPS ai sensi dell'articolo 63 e dell'articolo 76, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, le somme da versare al Servizio sanitario nazionale dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il contributo al Servizio sanitario nazionale dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con

modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 597, confluiscono nel Fondo sanitario nazionale di parte corrente.»;

all'articolo 12, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari all'1 per cento» con le altre: «non inferiore all'uno per cento»;

all'articolo 12, comma 5, sopprimere il secondo periodo.;

all'articolo 15, comma 2, sopprimere le parole: «di supporto»;

all'articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito del predetto livello possono essere definite in sede contrattuale funzioni differenziate.»;

all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «in caso di necessità»;

all'articolo 15, comma 2, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Spetta al dirigente appartenente al secondo livello formulare proposte al direttore generale circa l'individuazione dei settori o dei moduli organizzativi o funzionali di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Il dirigente appartenente al secondo livello esprime parere vincolante per la nomina e l'eventuale revoca del personale preposto alla struttura dallo stesso diretta.»;

all'articolo 15, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «sulla base del parere» con le altre: «in base alla graduatoria»;

all'articolo 15, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: «La commissione» a: «sanitario nazionale» con le altre: «La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da quattro esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui un dirigente di secondo livello ed un professore universitario ordinario designati dalla regione, un dirigente di secondo livello designato dal consiglio dei sanitari ed uno di pari livello designato dall'Ordine professionale territorialmente competente.»;

all'articolo 15, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «l'elenco degli idonei» con le altre: «una graduatoria di merito degli idonei»;

all'articolo 15, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Il dirigente non confermato nell'incarico è mantenuto nella medesima posizione giuridica del ruolo rivestito, con la perdita del trattamento economico specifico, connesso alle funzioni revocate.»;

all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medici dipendenti degli enti previdenziali, di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984.»;

all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole da: «salvaguardando» fino alla fine del comma con le altre: «salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e competenze»;

all'articolo 17, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Fino all'espletamento degli esami del primo bando nazionale di cui al comma 6, il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 37 e 61 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, per il personale ivi previsto, resta valido ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3 del presente decreto.»;

all'articolo 17, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, l'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera può essere conferito a coloro che sono in possesso dell'idoneità in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri", in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" nonchè, in carenza di candidati in possesso delle anzidette idoneità, a dirigenti di primo livello in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla idoneità nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1983.».

all'articolo 18, comma 2-bis, lettera b), al primo periodo dopo la parola: «medesimo» aggiungere le altre: «, ivi compresi gli ex medici condotti che optino, ai sensi della vigente normativa, per il tempo pieno.»;

all'articolo 18, comma 2-bis, al secondo periodo premettere le parole: «In sede di prima applicazione delle norme del presente decreto»; nonchè alla fine del secondo periodo inserire il seguente: «Successivamente l'inquadramento del personale di cui alla lettera b) nella fascia

economica superiore avverrà con modalità da definirsi in sede contrattuale.».

all'articolo 18, comma 2-bis, in fine aggiungere il seguente periodo:
«Nel medesimo livello è collocato il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario in possesso dell'idoneità nazionale alla funzione apicale, o con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge, da almeno un anno, funzioni apicali su posto vacante, con esclusione dei benefici economici maturati e non corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»;

all'articolo 18, comma 2-bis, in fine aggiungere il seguente periodo:
«Le norme di cui al presente comma si applicano anche al personale laureato dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale che abbia i requisiti di cui alla lettera b), nonché al personale laureato nei medesimi ruoli della carriera direttiva con posizione apicale, avente la reggenza di un ufficio;

all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole da: «a decorrere» fino a: «sono revocati» con le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 1994 non possono più essere banditi concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni.»

all'articolo 18, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le regioni possono prevedere l'istituzione nelle unità sanitarie locali del servizio infermieristico al quale è preposto un operatore professionale dirigente.»;

all'articolo 18, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8.... Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono estese al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili. Il nuovo inquadramento avviene senza oneri a carico dello Stato.».

La Commissione non ha ritenuto di formulare proposte emendative sull'articolo 7, in quanto la materia ivi contenuta è tuttora oggetto di definizione in via legislativa.

Il relatore, a conclusione dell'esposizione, auspica che la Commissione Affari sociali della Camera, esprima un parere per quanto possibile omogeneo con quello della Commissione della sanità del Senato. Invita quindi la Commissione ad approvare la propria proposta di parere un un voto il più possibile unitario, in modo che l'indirizzo politico così espresso riesca effettivamente a determinare il Governo ad apportare al decreto in esame le modifiche necessarie prospettate.

Il senatore NAPOLI chiede al relatore di inserire nel parere la sua proposta emendativa all'articolo 6, comma 5, tendente a sostituire le parole «in servizio alla data del 31 ottobre 1992», con le altre «in servizio alla data del 31 ottobre 1993, a seguito di espletamento di concorsi banditi antecedente al 31 ottobre 1992».

Anche il senatore BRESCIA invita il relatore ad accogliere una propria proposta emendativa, all'articolo 3, comma 5, tendente a considerare il problema delle comunità montane relativamente alla riduzione del numero delle USL.».

Il senatore STEFANO a sua volta propone un'ulteriore integrazione alle proposte emendative contenute nel parere del relatore, concernente la soppressione all'articolo 8, comma 1, lettera g), primo periodo, della parola: «prioritariamente».

Vengono svolte quindi alcune dichiarazioni di voto.

Il senatore ZOTTI ringrazia il relatore per l'opera svolta che ha richiesto un notevole sforzo. Dichiaro il proprio voto favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore, tuttavia non può non esprimere una forte critica in relazione al fatto che l'esito del lavoro compiuto dalla Commissione, rimane incerto in ordine all'incidenza che avrà sulla volontà del Governo, nonchè sul fatto che la stesura delle proposte emendative ha risentito di notevoli pressioni esterne, provenienti dalle diverse categorie interessate al provvedimento. A tale proposito dichiara il proprio dissenso sulla proposta emendativa all'articolo 18, tendente ad aggiungere dopo il comma 2-bis, un ulteriore periodo concernente il collocamento al secondo livello del personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario in possesso dell'idoneità nazionale alla funzione apicale, o con una anzianità di servizio di almeno dieci anni, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolge, da almeno un anno funzioni apicali sul posto vacante, con esclusione dei benefici economici maturati e non corrispondenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

La senatrice MINUCCI Daria si associa alle considerazioni teste svolte dal senatore Zotti, dichiarando anche il proprio dissenso in merito alla suddetta proposta emendativa all'articolo 18, comma 2-bis.

Inoltre esprime una forte critica sulla proposta emendativa all'articolo 8, comma 8, primo periodo, tendente a sopprimere le parole: «ad esaurimento», nonchè su quella all'articolo 8, comma 8, tendente a sostituire il quarto periodo, in quanto la conseguenza e che si

rischia di proseguire all'infinito nell'inquadramento di figure professionali, indipendentemente dalla scadenza della convenzione. Inoltre nella proposta di parere non è stata fatta attenzione al problema dei complessi convenzionati università-ospedali.

Il senatore ZAPPASODI ribadisce la propria posizione critica in ordine all'estrema politicizzazione che caratterizza la figura del direttore generale di cui all'articolo 3.

Sottolinea inoltre l'importanza della specializzazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, precisando al riguardo che occorre provvedere con adeguati strumenti al fine di garantire l'accesso, con uguali modalità, per tutti i laureati di medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione. Esprime, comunque, voto favorevole.

Il senatore GRASSANI dichiara il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista in quanto il decreto in esame non può essere migliorato in alcun modo, essendo espressione di una politica sanitaria i cui fini contrastano nettamente con la tutela del diritto del cittadino alla salute, nonché ad efficienti servizi. Ribadisce altresì le critiche già espresse in ordine alla figura del direttore generale che costituisce un organo monocratico funzionale alle forze politiche di Governo.

Il senatore MANARA esprime una critica di carattere generale sul metodo di lavoro seguito dalla Commissione, che, con la finalità di approfondire l'articolato, si è spesso soffermata su una discussione ripetitiva e per questo improduttiva, sacrificando in tal modo ampi spazi da destinare ad un più proficuo lavoro.

Al di là quindi della sapiente «regia» condotta dal relatore in ordine alle molteplicità delle esigenze prospettate nel corso delle riunioni, va ribadito che il complesso lavoro della Commissione viene sostanzialmente vanificato, in quanto le modifiche proposte al decreto in esame rimangono comunque marginali, poichè non sono in grado di cambiare radicalmente l'assetto e la struttura dell'articolato.

Per tali motivi dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore SIGNORELLI ringrazia tutti coloro che si sono assunti l'onere di questo ingrato lavoro, ed in particolare il personale tutto dell'ufficio di segreteria della Commissione.

Nel ricordare i ripetuti e sterili tentativi di modificare la legge n. 833 del 1978, che ha determinato l'occupazione partitica delle strutture sanitarie, esprime, a nome del Gruppo del Movimento sociale, il proprio voto contrario.

Il senatore MARTELLI ringrazia il relatore Carrara per il lavoro svolto, tuttavia esprime il proprio voto contrario nella convinzione che il ministro Garavaglia non terrà in alcun conto l'indirizzo espresso dalla Commissione, come è del resto già stato dimostrato in altre occasioni.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara che, pur esprimendo un parere negativo per quanto concerne l'aspetto formale dell'articola-

to, il Gruppo del PDS esprime un voto di astensione sul parere proposto dal relatore, prendendo atto che detto parere costituisce una sostanziale modifica migliorativa al provvedimento in esame. Tuttavia rimane una generale insoddisfazione per alcune parti dell'articolato, concernenti la regionalizzazione ed il sistema di finanziamento, per le quali l'intervento emendativo non risulta sufficiente, occorrendo l'intera riscrittura delle norme in questione.

Il provvedimento in titolo contiene parziali aggiustamenti formali, che non solo non risultano coerenti rispetto a precedenti deliberazioni espresse dal per cento la Commissione sanità del Senato e dalla Commissione affari sociali della Camera, ma neanche risolvono i quesiti fondamentali posti dal decreto legislativo n. 502, rispetto ai quali le Regioni hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale. Tanto meno il provvedimento offre soluzioni rispetto alle esigenze che hanno suscitato l'iniziativa referendaria per l'abrogazione parziale del decreto legislativo n. 502, da oltre un milione di cittadini. Era logico attendersi che alle affermazioni del Presidente del Consiglio Ciampi, all'atto dell'insediamento dell'attuale Governo, sulla necessità di apportare sostanziali modifiche al decreto n. 502, vi fosse una risposta coerente. Così, come, in seguito alle affermazioni del Ministro della sanità, che in tutti questi mesi ha sostenuto di voler riordinare il sistema sanitario, era logico tirare le conseguenze rispettando la volontà del Parlamento e quella dei cittadini che hanno democraticamente appoggiato l'iniziativa di abrogare il vecchio testo affinché si procedesse ad un vero e pieno riordino della sanità italiana. Niente di tutto ciò è avvenuto e il cambiamento formale non soddisfa perché: 1) il diritto alla salute e alle cure del cittadino non trova definizione certa e considerazione prioritaria nel decreto e non costituisce il riferimento necessario e vincolante per la stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario, pur nella coerenza da ricercare con le esigenze più generali del sistema economico italiano. Il Piano sanitario nazionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo, e recentemente approvato, non contiene l'indicazione dell'ammontare delle risorse stimate congrue rispetto agli obiettivi per il triennio di validità del piano, consentendo il mantenimento della pratica perversa della sottostima iniziale del consolidamento finale del disavanzo. Ciò che è più grave è che esso viene normato nell'articolo 1 come un piano che di anno in anno, è soggetto a variazioni economiche che di fatto snaturano il concetto stesso di programmazione e non garantiscono alcun diritto alle prestazioni. L'iniquità che si registra nel funzionamento del Fondo sanitario nazionale non trova nel decreto legislativo neppure l'inizio di una riforma: infatti negli articoli dedicati agli aspetti finanziari non trovano spazio né la fiscalizzazione dei contributi di malattia, né l'autonomia impositiva delle Regioni, che peraltro sono chiamate a ripianare i disavanzi con *tickets* e tasse, venendo meno da un lato ad un principio di equità fiscale e ad un preciso disposto della legge n. 833 del 1978 e, dall'altro, eludendo in concreto il fondamento stesso della regionalizzazione del sistema sanitario italiano; 2. non realizza la regionalizzazione del sistema sanitario italiano. Infatti: a) si registra nel contesto dell'articolato una costante violazione dell'autonomia regionale, invadendo persino la sfera della potestà organizzativa delle regioni nei

confronti degli enti sottordinati. In particolare le competenze regionali risultano costantemente invase da disposizioni minuziose; b) si conferma il neo-centralismo ministeriale con il consolidamento e per certi aspetti con l'accrescimento dei poteri amministrativi centrali. A conferma di ciò, la riaffermata volontà a predisporre una lista nazionale di direttori generali che definirebbe minuziosamente ruoli e funzioni da espletare a livello nazionale per gli aventi diritto; c) si evidenzia il nesso stringente tra il decreto legislativo n. 502 e gli altri provvedimenti derivanti dalla legge delega, in ordine alla riforma del Ministero della sanità e degli enti nazionali, che è la dimostrazione del neo centralismo «a cascata» del Ministero verso le regioni; d) si configura l'impropria responsabilizzazione delle regioni nell'equilibrio del servizio sanitario nazionale, assegnando ad esse un ruolo di compressione dei diritti dei cittadini e di gabelliere per conto dello Stato centrale, anziché attribuire ad esse l'effettiva autonomia finanziaria che è facoltà indispensabile per l'esercizio di una reale funzione di governo; 3. si è in presenza di un'incidenza centralistica anche per quanto riguarda sfere di competenze tipicamente regionali, mantenendo i comuni in una marginalità istituzionale che non motiva né impegno e tanto meno responsabilizzazione. Non è possibile riconoscere convenienza ed utilità ad una minuziosa normativa per la gestione delle aziende regionali, quando sarebbero state sufficienti le disposizioni di legge esistenti; 4. non si interviene sui processi che hanno relegato la prevenzione in un ruolo marginale del servizio sanitario nonostante le affermazioni di principio diffuse nelle precedenti leggi, e non si fa della promozione della salute l'obiettivo centrale del servizio sanitario. Gli interventi previsti dal decreto legislativo nell'articolo 7, oltre che apparire illegittimi per eccesso di delega e per invadenza rispetto ai poteri regionali, nel merito producono, con la costituzione dell'azienda regionale, una scomposizione e una divisione delle attività e dei servizi della prevenzione primaria con un conseguente ulteriore impoverimento delle già scarse potenzialità esistenti. Appare paradossale che ai problemi di maggiore unitarietà e di più incisivo coordinamento nel rapporto Regioni-USL-Comuni, di cui necessita il sistema della prevenzione, che potrebbero trovare soluzione con l'istituzione di un'agenzia regionale di programmazione e coordinamento, si dia una risposta regressiva ed anacronistica introducendo altre separazioni e un sistema aziendale, il cui fine essenziale non sarà la salute, ma la quadratura del bilancio. 5. È completamente assente la problematica delle attività sanitarie non ospedaliere, altrettanto necessarie per raggiungere obiettivi di promozione e mantenimento della salute. 6. Il provvedimento sottoposto all'esame cancella la presenza stessa del sociale nel servizio sanitario. Infatti si snatura il concetto di integrazione a favore di una visione ragionieristica del rapporto tra i due sistemi: prima i Comuni debbono assegnare i finanziamenti per la parte sociale delegata alle USL e poi le USL potranno erogare i servizi. Ancora una volta il prezzo di queste operazioni è a totale danno dei cittadini. 7. Anche l'articolazione del disegno di aziendalizzazione degli ospedali, mantiene tutta la continuità della visione di scorporo generalizzato che rischia non solo di attuare per il futuro una sanità a compartimenti stagni, ma di avere un pericoloso effetto di duplicazione di costi e strutture, per cui il servizio sanitario nazionale negli anni a venire

potrebbe non reggere l'urto. Cade così ogni principio di rigore, di efficienza e di selezione, che avrebbe invece dovuto portare il nostro sistema ospedaliero ad essere un sistema a rete, con pochi punti di eccellenza nel paese; 8. le disposizioni sul personale rappresentano rispetto alla normativa in vigore solo un compromesso riduttivo generatore di conflitto e tensioni sociali, sia per la mancata copertura finanziaria, e sia perchè ciò si tradurrà in uno scadimento della qualità delle prestazioni a fronte di una responsabilità limitata del settore della dirigenza e del convenzionamento, mettendo a repentaglio soprattutto la parte più debole della medicina del territorio e dell'emergenza a cui oggi andrebbe dedicata priorità ed attenzione.

Il relatore CARRARA dichiara di accogliere le proposte emendative testè formulate dei senatori Brescia, Napoli e Stefano, integrando in tal modo la propria proposta di parere:

all'articolo 3, comma 5, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «a) la riduzione delle Unità sanitarie locali, sentite le province interessate, tenendo conto di particolari condizioni territoriali in specie delle aree montane, nonchè della densità e distribuzione della popolazione, restando comunque invariati gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali esistenti coincidenti con quelli di comunità montane»;

all'articolo 6, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 ottobre 1992», con le altre: «in servizio alla data del 31 ottobre 1993, a seguito di espletamento di concorsi banditi antecedentemente al 31 ottobre 1992»;

all'articolo 8, comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Anche il presidente CONDORELLI esprime parole di ringraziamento per il personale dell'ufficio di segreteria che ha dimostrato un notevole spirito di abnegazione lavorando fino a tarda di notte al termine delle sedute della Commissione.

Si associa poi alle perplessità manifestate dal senatore Zotti in merito alla sanatoria operata dalla proposta emendativa all'articolo 18 comma 2-bis. Infine auspica che il Governo tenga conto dell'indirizzo espresso dalla Commissione sanità nel parere, aspetto questo opportunamente sottolineato nella premessa di carattere generale al parere medesimo, in modo tale che il ruolo del Parlamento non venga ancora una volta mortificato.

Il presidente mette ai voti lo schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti proposto dal relatore, con le integrazioni accolte nel corso della seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

117^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il sottosegretario all'ambiente Formigoni.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE****Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi (Doc. XXII, n. 13)**

(Esame ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento)

(R 162 0 00, C 13^a, 0001)

Il relatore MONTRESORI ricorda che nella seduta del 26 agosto il Gruppo democratico della sinistra preannunciò la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi; invero, nella situazione d'emergenza in cui si versava era difficile anche logisticamente presentarsi nelle zone colpite e indagare su ipotesi di intenti criminali. Cessata l'emergenza ed attivatosi il Governo coll'emanazione di due decreti-legge, ritorna in pieno rilievo la richiesta, che vuole accertare le origini dolose e malavitose degli incendi, spesso legate a problemi di occupazione e di sviluppo nelle zone costiere ed in quelle destinate a parco; dinanzi a tale attentato contro la natura, lo Stato non è strutturato nel senso della prevenzione, mentre occorrerebbe non solo inasprire le pene ma anche adottare misure legislative dopo aver acquisito gli opportuni elementi informativi.

Si propone una durata di tre mesi della Commissione, ma forse sarà necessario prevedere un prolungamento di durata per le audizioni dei responsabili regionali; la composizione contempla venti membri del Senato ed un Presidente: l'articolo 4 conferisce alla Commissione i poteri dell'autorità giudiziaria, con sedute pubbliche salvo eccezioni; essa si può, infine, avvalere di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e le spese sono a carico del Senato.

Il presidente GOLFARI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556)

(Esame e rinvio)

Il relatore FOSCHI illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente come, a 17 anni dalla sua entrata in vigore, appare opportuna una rivisitazione della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli); a tale scopo sarebbe stata più opportuna la presentazione di un apposito disegno di legge, anziché il ricorso ad un decreto, che pure si è reso necessario per far fronte ad alcune situazioni urgenti, ed in particolare al problema della centrale elettrica di La Spezia, la cui attività è attualmente bloccata per problemi connessi agli scarichi termici.

L'articolo 1 del decreto modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 319, sulla base di tre criteri guida: garantire obiettivi di qualità delle acque; utilizzare nuove tecnologie; adeguare gli impianti nell'arco temporale di due anni. Vengono confermati i parametri di accettabilità degli scarichi della legge Merli, mentre più possibilista è il decreto per quanto riguarda la diluizione, che viene consentita solo con acque prelevate dal corpo idrico recipiente e comunque solo a valle del trattamento effettuato sugli scarichi per adeguarli ai limiti previsti dalla legge.

L'articolo 2 modifica il quarto paragrafo della nota relativa al parametro temperature della tabella A allegata alla legge n. 319, e prevede un decreto del Ministro dell'ambiente che determini i criteri di misurazione dell'incremento termico sulla base delle metodologie definite dall'IRSA. L'articolo 3 detta norme relative agli interventi di adeguamento degli impianti esistenti e alle connesse autorizzazioni allo scarico.

Le osservazioni critiche che si possono avanzare riguardano essenzialmente i tempi di modernizzazione, probabilmente troppo lunghi, e il problema della diluizione delle acque nelle sue conseguenze ambientali. Si tratta di cercare un saggio equilibrio fra le istanze ambientaliste e le esigenze di carattere economico: su questa linea si augura che il decreto possa essere rapidamente approvato, pur con le modifiche la cui opportunità emergesse dal dibattito.

Il senatore PARISI Vittorio manifesta indignazione per un decreto che si colloca a pieno titolo nell'ottica di restaurazione filoindustriale attualmente dominante.

La legge Merli ha un orientamento inaccettabile, incentrata come è sul controllo dei singoli scarichi, senza tenere in minimo conto delle condizioni del corpo ricettore; il decreto in esame non solo muove nella stessa ottica della suddetta legge, ma ne peggiora il contenuto: sottolinea al riguardo l'importanza del fattore termico per gli ambienti naturali ed in particolare per quello marino. La centrale di La Spezia è sorta con una localizzazione sbagliata da un punto di vista ambientale, ed intende ora avvalersi di questo decreto per continuare a funzionare ancora qualche anno; si perverrebbe comunque in seguito ad una chiusura per i danni all'ambiente che essa è suscettibile di produrre. È da contrastare con forza, quindi, il ricorso ad un provvedimento di

carattere generale per affrontare un singolo specifico problema, che pure può e deve essere risolto con strumenti specifici.

Concludendo, si augura che il decreto decada e non venga ripresentato, ma nel caso che si pervenisse ad una sua approvazione, appare comunque indispensabile prevedere precisi limiti per i tecnici.

Il senatore GIOVANELLI rileva che i problemi specifici cui il provvedimento intende rispondere sono affrontati con una modifica ordinamentale che deroga alla legge Merli: invece di adottare un nuovo sistema sanzionatorio che introduca criteri di bilancio ambientale nella gestione delle aziende, si introduce un regime transitorio che aggrava la situazione di inadempimento delle finalità della legge. Infatti, con esso si sospende la tutela minima apprestata nel 1976, apportando un accomodamento al ribasso, quasi si voglia cogliere l'occasione delle difficoltà registrate dalla centrale ENEL di La Spezia per consentire a tutte le altre aziende di derogare in via sostanziale ai parametri di legge in materia di scarichi termici in mare. Sui nuovi metodi di misurazione e sulla questione della diluizione non possono invece essere formulate obiezioni pregiudiziali, ma occorre comunque recuperare le prospettive di utilizzo di tecnologie più avanzate sul rapporto tra calore ed energia: il decreto-legge va dunque attentamente rimeditato, anche per consentire la presentazione di un congruo numero di emendamenti.

Il senatore LUONGO dichiara che il comma 1 dell'articolo 2 smentisce la generica assicurazione sulla compatibilità ambientale degli scarichi idrici - pur in esso contenuta - mantenendo il requisito incrementale di tre gradi centigradi di cui alla legge Merli: esso potrebbe provocare effetti devastanti sull'ecosistema, sui quali sarebbe opportuno richiedere un parere all'Istituto di ricerca sulle acque. Al contrario, l'IRSA è investito soltanto della definizione delle metodologie di misurazione, che potrebbe avvenire con notevole ritardo mentre resterebbe applicabile la perniciosa normativa transitoria di cui all'articolo 3; anche le norme degli articoli 1 e 2 andrebbero riviste, in quanto considerano solo il parametro della temperatura, mentre andrebbero inclusi anche criteri correntometrici e meteorologici. Infine, sistemi di recupero energetico degli scarichi industriali ovvero torri di raffreddamento prima della loro immissione nei corpi idrici, sarebbero state scelte tecniche più adeguate allo scopo, invece di adottare un provvedimento meramente derogatorio che non garantisce la tutela dell'ambiente.

Il senatore MONTRESORI interviene per rilevare che l'innovazione tecnologica intervenuta successivamente al 1976 potrebbe aver reso superate alcune normative contenute nella legge Merli: per una migliore conoscenza della materia, propone lo svolgimento di audizioni, che potrebbero svolgersi in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi; potrebbero essere ascoltati l'ENEL (anche in merito alla possibilità di svolgimento di uno studio di valutazione di impatto ambientale), le autorità locali, le associazioni sindacali e l'IRSA.

Il senatore LEONI - concordato con la proposta di audizioni del senatore Montresori - auspica che la norma dell'articolo 2, comma 1, non tratti solo degli scarichi termici in mare ma anche negli altri corpi idrici: le proposte di recupero delle acque emesse dalla centrale elettrica di Turbigio, ad esempio, prevedono la possibilità di un suo utilizzo per il riscaldamento dei marciapiedi urbani che soddisferebbe le richieste di miglioramento della qualità della vita della popolazione lombarda.

Il senatore GIOLLO invita a ritirare il decreto-legge, trasformandolo semmai in un disegno di legge che operi una revisione della legge Merli adeguandola alle moderne tecnologie; in via subordinata, accoglie la proposta di audizioni formulata dal senatore Montresori. Il provvedimento rappresenta un grave attacco alle esigenze di salvaguardia ambientale, in quanto apporta una deroga al criterio di misurazione della temperatura; esso introduce un parametro estremamente equivoco, giustificato unicamente dalla necessità di mantenere operativa una singola centrale elettrica.

Il senatore ANDREINI paventa il rischio che la natura generale ed astratta del decreto-legge, originato dal singolo caso della centrale della Spezia, produca un contenzioso giurisdizionale ed amministrativo ancora più grave dell'attuale: la vicenda della centrale di Porto Tolle, con il suo devastante effetto sulla salute della popolazione causato dagli scarichi di catrame riscaldato, dimostra quanto la formulazione normativa sia suscettibile di diverse interpretazioni, che nel caso in specie si sono esercitate sulla sua natura di scarico a mare o in corso d'acqua. Il regime transitorio di cui all'articolo 3 introdurrà prevedibilmente l'immediata applicabilità della deroga, su domanda delle aziende interessate: ciò nonostante il pericolo di una rivoluzione climatica prodotta dall'aumento della temperatura, spesso derivante non solo dagli scarichi industriali ma anche da quelli urbani. Accogliendo, infine, la proposta di audizioni, sospende il giudizio sui contenuti degli articoli 1 e 2.

Il senatore FORCIERI dichiara che il decreto-legge risponde non soltanto alle specifiche necessità della centrale della Spezia, ma a problematiche comuni a tutte le centrali elettriche site in zone costiere: la non univocità dell'interpretazione dei parametri contenuti nella legge Merli, ha infatti dato luogo a pronuncia dell'autorità giurisdizionale amministrativa richiedenti la misurazione della temperatura in ogni punto del corpo idrico interessato; il conseguente pericolo di chiusura delle centrali elettriche interessate metterebbe a rischio la produzione energetica del paese.

Il ritardo del Governo e del Parlamento nell'affrontare la questione, si è aggiunto alla scelta dell'ENEL di puntare tutti i suoi sforzi sull'esperimento della via legale: è ora il caso di entrare nel merito del provvedimento, che consentirebbe - grazie alla possibilità di adeguare gli scarichi idrici entro due anni, come previsto dall'articolo 3 - un miglioramento della situazione ambientale senza corrispondente aggravio sulla produzione energetica; per questi motivi - pur non escludendo

la presentazione di emendamenti - è contrario alla richiesta di ritiro del decreto, mentre auspica che le eventuali audizioni siano svolte con la massima celerità.

Il senatore ZITO ritiene che vada preliminarmente deciso se affrontare il problema o invece lasciarlo aperto: la situazione di disagio sociale di La Spezia va, a suo parere, considerata con la debita attenzione, ragion per cui il decreto-legge merita di essere convertito. Esso, poi, non sembra apportare innovazioni sostanziali rispetto alla legge Merli, della quale mira piuttosto a fornire un'interpretazione chiarificatrice, mentre l'atteggiamento di netta preclusione nei confronti della diluizione degli scarichi gli appare aprioristico.

Si dice favorevole alle audizioni prospettate dal senatore Montresori, che intendeva proporre lui stesso, anche se le limiterebbe a quelle in grado di fornire dati tecnici. Il problema delle centrali, comunque, va affrontato in via generale in un'ottica complessiva che contemperi le esigenze dell'ambiente a quelle della autonomia energetica del paese.

Il relatore FOSCHI si dice favorevole alla proposta di audizioni nella formulazione da ultimo effettuata dal senatore Zito.

Il presidente GOLFARI propone che vengano preliminarmente sentiti ENEL, IRSA ed ENEA, chiedendo nel contempo alle autorità locali, alle associazioni ambientaliste ed alle parti sociali l'invio di documentazione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,40.

118^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Golfari ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali (1164)

Libertini ed altri: Legge quadro sulle calamità naturali (724)
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente GOLFARI annuncia che, visti i concomitanti impegni del sottosegretario Riggio alla Camera dei deputati, l'esame congiunto sarà rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

*AUDIZIONE DI UNA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME*

(R 047 000, B 40ª, 0003)

In apertura di seduta il presidente della Regione Abruzzo DEL COLLE presenta un documento di indirizzo e le proposte delle Regioni in materia di riforma regionalista dello Stato e sulla riforma elettorale regionale. Avverte che detto documento costituisce il frutto di una sofferta maturazione e del confronto di posizioni differenziate tra la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

Il testo recita:

«La crisi attuale della politica e delle istituzioni postula una profonda riforma in senso regionalista dello Stato.

In tale prospettiva, le nuove Regioni possono contribuire alla ricostruzione unitaria dello Stato italiano e diventare momento di raccordo tra le comunità locali da un lato, lo Stato nazionale e la prospettiva europea dall'altro.

Con questi convincimenti le Regioni ribadiscono le scelte di fondo espresse in occasione delle Assise di Venezia dell'ottobre 1991, della 1ª Conferenza dei Consiglieri d'Italia del febbraio 1993 a Roma, del documento del Comitato di coordinamento della Conferenza dei Presidenti del 5 marzo 1993, della Carta delle Regioni approvata a Milano il 19 marzo 1993, nonché le esplicite proposte formulate nelle leggi di riforma costituzionale approvate da sette Consigli regionali e quelle collegate alla iniziativa per i referendum abrogativi di Ministeri statali che hanno ottenuto il consenso della maggioranza dei cittadini italiani nei referendum del 18 aprile 1993.

Nell'ambito dell'affermato «Principio di sussidiarietà», per cui le diverse competenze, in relazione all'efficacia del loro esercizio, vanno affidate al livello istituzionale (Comune, Provincia, Regione, Stato) più prossimo alle comunità e ai territori interessati, occorre modificare la Costituzione affermando tre principi essenziali:

- 1) attribuzione alle Regioni di una competenza legislativa generalizzata, salvo le materie tassativamente riservate allo Stato;
- 2) previsione di una autonoma fiscalità regionale;
- 3) ampia autonomia statutaria alle Regioni nella determinazione della forma di governo e del sistema elettorale salvaguardando e rinnovando le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Le Regioni chiedono alla Commissione parlamentare e al Parlamento di procedere alla elaborazione dei disegni di riforma costituzionale secondo i principi sopra enunciati.

Del resto, la Commissione parlamentare, fin dall'inizio della sua attività, ha predisposto un documento condivisibile nel suo complesso, ravvisando nella presenza delle Regioni nel «Centro costituzionale della Repubblica» la garanzia reale per un equilibrato e non reversibile svolgimento della forma dello Stato regionale.

Occorre tuttavia rilevare, la persistente inadeguatezza delle formulazioni relative alle «Leggi organiche» sia in ordine alla definizione della loro natura, che in ordine alle procedure previste per la loro approvazione.

In proposito le Regioni riaffermano la necessità della loro partecipazione, al Senato o alla Camera delle Regioni, onde garantire la istituzionale partecipazione delle Regioni stesse all'esercizio della funzione legislativa e in particolare alla formazione delle leggi organiche.

Dopo la decisione, assunta dalla Commissione parlamentare per le Riforme istituzionali, di costituire un comitato incaricato di formulare una proposta di riforma della legge elettorale regionale, le Regioni rivendicano fermamente che, si consenta ai Consigli regionali di scegliere la forma di governo compresa l'elezione diretta del Presidente della Regione e il conseguente sistema elettorale meglio rispondente alle rispettive esigenze, attraverso l'esercizio della propria autonomia statutaria e legislativa. Ciò consentirà alle Regioni di affrontare le nuove elezioni secondo un sistema elettorale strutturato su questi principi e capace di interpretare la volontà espressa dalla grande maggioranza dei cittadini italiani nel *referendum* del 18 aprile 1993.

Dopo le riforme elettorali del Senato, della Camera dei deputati e dei Consigli comunali e provinciali, occorre infatti riformare anche la legge elettorale delle Regioni, basata ancora sul sistema proporzionale, sul voto di preferenza e su circoscrizioni provinciali, cioè su principi o travolti dagli esiti referendari o non atti a stimolare la formazione di una classe politica espressione della Regione nel suo insieme.

La legge ordinaria di riforma elettorale, raccordandosi al più complessivo disegno di riforma costituzionale sopra richiamato, potrà successivamente essere mano a mano sostituita, o integrata, dalle norme particolari che, con procedura aggravata, ciascuna Regione

riterrà più capaci di esaltare la propria autonomia statutaria e legislativa.

Le Regioni ritengono che la riforma elettorale, pur adottata con legge ordinaria, debba collocarsi in una prospettiva di contestualità logica e sistemica rispetto al disegno complessivo della riforma costituzionale in senso regionalista.

Le Regioni dunque, richiamate le precedenti riserve statutarie auspicano che la Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali formuli una proposta di riforma atta a definire un sistema elettorale di tipo maggioritario, ma temperato da una quota proporzionale e a conferire ai cittadini il potere di scegliere insieme ai loro rappresentanti nei collegi uninominali, anche la maggioranza di governo.

Con tali finalità, occorrerà in particolare assicurare:

1) la peculiarità del sistema elettorale regionale, rispetto a quelli per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei Consigli provinciali e comunali;

2) un sistema basato su un doppio canale di selezione, che consenta la formazione di consigli regionali composti di membri che abbiano forte radicamento locale, garantendo, nel contempo, con il collegio unico regionale, la formazione di una classe politica regionale e la regionalizzazione della società;

3) la suddivisione dei seggi tra una quota riservata a collegi uninominali, tra loro collegati su scala regionale, e una quota da assegnare ad un collegio unico regionale;

4) l'attribuzione dei seggi assegnati ai collegi uninominali ai candidati più votati nei singoli collegi, a doppio turno;

5) l'attribuzione dei seggi assegnati al collegio unico regionale secondo il metodo proporzionale, prevedendo l'assegnazione alla lista vincente di un premio di maggioranza;

6) la determinazione dei collegi da parte dei Consigli regionali, salvo il ricorso al potere sostitutivo una volta scaduto il termine assegnato».

Il presidente GUERZONI ritiene preliminare una valutazione di ordine politico: se cioè si debba guardare ad una riforma elettorale regionale a costituzione invariata o subordinare la riforma stessa ad una più ampia riscrittura della Costituzione. Personalmente, ritiene ragionevole e realistica la soluzione adottata dalla Commissione per le riforme istituzionali, che si appresta a predisporre un'ipotesi di riforma che prescindendo da quella costituzionale, senza che ciò escluda il perseguimento di obiettivi più vasti (il «pacchetto» di proposte sulla «forma di Stato» è stato appena approvato con delibera plenaria). Ritiene che l'ipotesi di un sistema elettorale regionale misto potrebbe rappresentare una soluzione al problema - particolarmente sentito nelle Regioni più estese e popolose - di una rappresentanza maggiormente radicata e distribuita nel territorio, garantendo al tempo stesso, attraverso una significativa componente proporzionale, la permanenza e il rafforzamento dell'elemento regionale e unitario.

Sarebbe ad esempio possibile, nell'ambito di una riforma elettorale a costituzione invariata, stabilire con legge ordinaria che sia ogni consiglio regionale a determinare, nelle percentuali di volta in volta

necessarie, il «mix» fra sistema maggioritario e proporzionale. Tale soluzione varrebbe a tracciare la via per un'applicazione completa del principio di autonomia regionale; certamente, non renderebbe possibili innovazioni cui le Regioni fanno riferimento nel loro documento, quale l'elezione diretta del Presidente della Giunta, ma rappresenterebbe comunque un passo significativo in tale direzione, poichè appare evidente come l'adozione di un sistema almeno in parte maggioritario renda possibile al cittadino esprimere la propria preferenza per il candidato a capo di una coalizione vincente, e quindi orientare nettamente i neo eletti consiglieri regionali sulla scelta del Capo del Governo. Vuol quindi chiedere ai rappresentanti delle Regioni se ritengano possibile, sulla base delle competenze derivanti dall'articolo 117 della Costituzione, una riforma elettorale che soddisfi almeno in parte le richieste espresse nel loro documento.

La senatrice BUCCIARELLI chiede se le Conferenze dei Presidenti delle Regioni abbiano già valutazioni da esprimere sulla variazione del numero dei rappresentanti regionali in relazione al riequilibrio generale di poteri fra Stato e Regioni.

Il senatore DI NUBILA vuole esprimere il suo apprezzamento per l'elaborazione di un documento unitario che rappresenta senza dubbio un passo significativo in vista del superamento di una dicotomia oggettivamente esistente fra Presidenti dei Consigli e delle Giunte. Concorda con il presidente Guerzoni sulla necessità di una riforma elettorale regionale immediata e sulla possibilità che essa venga portata a compimento sulla base della Costituzione vigente, e al tempo stesso in direzione di una più spiccata autonomia regionale.

Il presidente DEL COLLE, rispondendo al quesito della senatrice Bucciarelli, ricorda come al desiderio, manifestato da alcune Regioni, di ridurre i propri consiglieri corrisponde, specie da parte delle Regioni meno estese, la preoccupazione che un'eccessiva riduzione impedisca una razionale organizzazione del lavoro e ripartizione dei compiti fra le varie Commissioni.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, BERSANI, ribadisce come, nell'elaborare il proprio documento, le Regioni abbiano cercato una posizione intermedia fra la consapevolezza dei limiti di una riforma a costituzione vigente e la percezione dell'impossibilità politica e civile di andare a nuovi impegni elettorali sulla base della vigente legge elettorale. Rispondendo al quesito del presidente Guerzoni, sottolinea la disponibilità delle Regioni a valutare come positivo tutto ciò che rafforzi il principio di «contestualità logica e sistemica» che è alla base della loro elaborazione. L'eventualità di un affidamento di significativi compiti ai Consigli regionali nella determinazione di percentuali diverse fra sistema uninominale e proporzionale rappresenterebbe indubbiamente un passo significativo verso l'autonomia statutaria. Sottolinea la necessità che tale determinazione rispetti l'equilibrio territoriale di ciascuna realtà regionale e preservi, attraverso un doppio canale di selezione, tanto il radicamento sul territorio quanto l'unitarietà della rappresentanza.

Il presidente DEL COLLE introduce le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome sulla legge finanziaria 1994 e sul disegno di legge collegato recante interventi correttivi in materia di finanza pubblica.

Il documento costituisce un testo complesso che viene consegnato perchè rimanga agli atti della Commissione. In sintesi le osservazioni possono così raggrupparsi:

«Le linee d'insieme della manovra è condivisibile nelle finalità che si vogliono perseguire: riduzioni del disavanzo e del debito pubblico e razionalizzazione del fatto di produzione della pubblica amministrazione. La preoccupazione di non gravare ancora di più su un sistema economico in recessione non ha impedito di organizzare una manovra di aggiustamento che si salda a quella attuata a suo tempo dal governo Amato. I provvedimenti infatti puntano più sul contenimento della spesa che sull'incremento delle entrate fiscali: ciò è stato reso possibile anche dalla diminuzione degli interessi sui titoli pubblici, a seguito della riduzione del tasso ufficiale di sconto, e dalla svalutazione della lira che ha consentito un miglioramento della bilancia commerciale.

Questa politica però, è fortemente condizionata dalla fiducia dei risparmiatori nei titoli di stato, dalla fiducia dei mercati internazionali nella tenuta della lira, dalla fiducia nel Governo e nelle istituzioni economiche e politiche del Paese, nella loro solvibilità, nella loro coerenza di comportamento.

Quindi il primo impegno politico di ogni livello di governo non può essere che quello di muoversi con responsabilità, nel rispetto del quadro d'insieme in cui si opera.

Tutto ciò, però non impedisce di sollevare serie perplessità sulla scarsità di risorse o sulla riduzione degli investimenti in settori portanti dell'intervento pubblico (difesa del suolo, ambiente, sanità, trasporti locali, eccetera), come pure non si comprende la scarsa consistenza dell'impegno dello Stato a supporto delle nuove politiche strutturali comunitarie varate dalla Commissione CEE il 20 luglio del 1993 (Rgt. 2080/2085), specie se si considerano le problematiche connesse alla disoccupazione strutturale che attanaglia l'Italia, come gli altri Paesi europei. Inoltre la quantificazione degli effetti ottenibili con il disegno di legge collegato alla finanziaria (11.000 miliardi) si potrà in gran parte registrare nel medio periodo. Quindi ci si trova di fronte, ancora una volta, ad un progetto di bilancio '94 non credibile in alcune sue previsioni e obiettivamente generatore di disavanzi sommersi nei centri di spesa decentrati.

La seconda osservazione riguarda la programmazione finanziaria pluriennale e gli investimenti previsti. A questo proposito si ricorda l'impegno del Governo nell'accelerazione dei pagamenti di bilancio anche attraverso una idonea revisione delle procedure amministrative.

La previsione pluriennale è lo strumento contabile e programmatico indispensabile per un effettivo governo degli investimenti, oltre che dei fattori strutturali che generano la spesa corrente. Solo a fronte di autorizzazioni di competenza, proiettate su un orizzonte temporale superiore all'anno, è possibile avviare l'attuazione dei vari interventi nella loro complessiva dimensione finanziaria.

Un terzo ordine di considerazioni riguarda la coerenza dei provvedimenti adottati rispetto al possibile effetto sugli obiettivi dell'invarianza della pressione fiscale, della responsabilizzazione dei centri decentrati di spesa e dell'autonomia di questi sul versante delle entrate. Permane, in tutta la sua gravità e con tutte le sue conseguenze, la logica del non riconoscimento degli oneri di spesa pregressi, "scaricati" sui soggetti del sistema delle autonomie (oneri in buona misura effetto del mancato realizzarsi degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con le precedenti leggi finanziarie e in gran parte non direttamente imputabili a decisioni assunte a livello regionale e locale), cui si richiede di fatto di fronteggiare queste spese con addizionali e nuove imposte».

Il presidente DEL COLLE osserva ancora che tale parere esprime un senso di fortissimo disagio e preoccupazione, condiviso da tutti i Presidenti delle Regioni, unitamente alla sensazione che la legge finanziaria intervenga a smentire elementi significativi di convergenza che pure erano emersi in più di una occasione nel dialogo con il Governo. Cita l'esempio dei trasporti locali; la Conferenza dei Presidenti si era pronunciata alcuni mesi orsono a favore di un disegno di legge governativo recante disposizioni per sanare un deficit ormai quinquennale. Di tale provvedimento non sembra rimaner traccia nella manovra del Governo, e questo proprio mentre le singole Regioni si avviano faticosamente a contrarre pesanti mutui. Ritiene una coincidenza quanto meno infelice che, proprio mentre a seguito del referendum ci si avvia ad affidare alle Regioni le competenze in materia di agricoltura e turismo, proprio questi due settori subiscano tagli pesantissimi. In vista di un secondo momento di verifica con il Governo, già preannunciato dal Ministro Paladin, chiede che la Commissione si faccia carico, almeno nell'essenziale, del parere delle Regioni.

L'onorevole SOLAROLI ribadisce preliminarmente quanto da lui già osservato in sede di dibattito sul disegno di legge collegato: sarebbe stato a suo avviso importante che alla manovra finanziaria si arrivasse sulla base di un'intesa preliminare fra Governo e Regioni. Sui tagli alla sanità, ritiene che, prima ancora che si ipotizzi una modifica della manovra stessa, sia indispensabile affrontare una volta per tutte il problema della sottostima delle risorse. Si domanda se un intervento che risolva il problema della mancanza di disponibilità di cassa non possa rappresentare un passo utile in tale direzione. Sui tagli al turismo e all'agricoltura, chiede se sia possibile quantificare correttamente lo scarto fra i fondi disponibili e la spesa effettiva. Sul problema del trasporto locale, ritiene indispensabile una soluzione articolata su due fasi, che proceda al risanamento del deficit pregresso, prendendo però le mosse da una nuova regolamentazione della materia.

Il senatore PISATI constata come l'intera audizione si stia svolgendo in un clima depresso: ciò è del resto inevitabile, vista quella che egli ritiene essere una vera e propria schizofrenia della classe politica, a parole proiettata verso la regionalizzazione ma, nella realtà dei fatti, sempre più centralistica.

Cita l'esempio del referendum sull'agricoltura, che avrebbe dovuto comportare l'abolizione del Ministero ed un significativo spostamento di risorse a livello regionale, mentre nei fatti si discute ancora su un testo di legge che abolisce il Ministero all'articolo 1 per ripristinarlo all'articolo 2. Ritiene indispensabile una riflessione politica che prenda una volta per tutte atto dell'evoluzione del Paese e della volontà popolare.

Il presidente BERSANI, rispondendo ai quesiti dell'on. Solaroli, sottolinea come una maggior «correntezza» rappresenterebbe senza dubbio un passo avanti verso il risanamento del settore sanitario ed il superamento di un cronico problema di sottostima, ma deve rilevare come la manovra del Governo sembra andare esattamente nella direzione opposta. Nel momento in cui si registra un drastico taglio delle spese, ritiene indispensabile che la riduzione venga gestita secondo logica, selezionando le prestazioni piuttosto che i cittadini.

Per quanto riguarda l'agricoltura, ritiene di non discostarsi dal vero nel quantificare ad un terzo la decurtazione effettiva della spesa. La determinazione di tale decurtazione è resa particolarmente difficile dal meccanismo di tagli-slittamenti attivato dal Governo, la cui conseguenza diretta è stata una forte flessione della capacità di spesa delle Regioni. Sul problema dei trasporti locali, sottolinea come la legislazione sulla contabilità regionale sia concepita proprio allo scopo di evitare un cumulo di deficit sommersi. Le Regioni sono genericamente disponibili alla statuizione con il Governo di nuove percentuali sulla distribuzione della spesa, ma non ritengono che ciò possa rappresentare qualcosa di diverso da una semplice dilazione. Nei fatti, alle Regioni non resta da fare altro che caricare ulteriori tasse sui cittadini o sfondare la logica di bilancio.

Il presidente GUERZONI ritiene doveroso precisare come sul disegno di legge collegato alla finanziaria la Commissione si sia già espressa, con parere inizialmente sfavorevole. In seguito alle modifiche che il Governo, accogliendo le proposte della Commissione stessa, ha apportato al provvedimento, il parere stesso deve intendersi al momento attuale come sostanzialmente positivo. Sottolinea come, nel momento in cui la Commissione esaminava il disegno di legge collegato, le Regioni non avessero ancora prodotto alcun documento sulla manovra del Governo.

Deve anche constatare come il quadro emerso dall'audizione sia particolarmente preoccupante: ritiene necessario che, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, le Regioni vengano ascoltate sul testo già approvato dal Senato.

Intervenendo sul merito, ritiene che la manovra del Governo rappresenti un modo non corretto di sollecitare una maggiore responsabilizzazione delle Regioni: proprio nel momento in cui, seppur per obiettivi largamente condivisibili, esse vengono private di ogni flessibilità di spesa, rimangono tuttavia prive di quell'autonomia impositiva che consentirebbe una loro responsabile partecipazione al risanamento della finanza pubblica. Ritiene indispensabile a tal proposito un confronto ulteriore fra Regioni, Governo e Parlamento, di cui la Commissione, nei limiti delle proprie competenze, potrebbe farsi promotrice.

La seduta termina alle ore 17,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE
(R 047 0 00, B 65ª, 0026)

In apertura di seduta il Presidente rivolge al prefetto Salazar, che il Comitato ascolta per la prima volta dopo la nomina a Direttore del SISDE, l'augurio di proficuo lavoro alla guida del Servizio.

Il Presidente pone quindi quesiti riguardanti, in primo luogo, le misure di riorganizzazione e di risanamento del SISDE, con particolare riferimento alla gestione delle spese, alla revisione degli organici e ai rapporti fra centro della struttura e articolazioni periferiche e formula, inoltre, richieste di aggiornata informazione in ordine alla serie di attentati avvenuti negli ultimi mesi, alla scoperta del congegno esplosivo sulla Freccia dell'Etna, ai nuovi elementi emersi nella vicenda dei cosiddetti fondi neri del SISDE, alle rivelazioni, riportate dalla stampa, sulla preparazione di un *golpe* e alla Falange Armata.

Il Direttore del SISDE illustra al Comitato le linee di intervento da lui seguite nella ristrutturazione del Servizio e risponde altresì sui fatti specifici indicati dal Presidente, fornendo ulteriori precisazioni e chiarimenti alle domande, riferite agli argomenti trattati, dei deputati Sterpa, Tassone, Lazzati e Correnti e dei senatori Pinto e Acquaviva.

Al termine dell'audizione, accogliendo una richiesta del Presidente, il prefetto Salazar si riserva di trasmettere al Comitato una documentazione scritta concernente le operazioni condotte dal Servizio nonché le disposizioni, da lui emanate, in materia di riorganizzazione della struttura del SISDE.

La seduta termina alle ore 10,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente

VIOLANTE

indi del Vice Presidente

CABRAS

indi del Presidente

VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 15.

Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, on. Giovanni Galloni, del Presidente della I Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura, avv. Franco Coccia e del Presidente del Gruppo di lavoro per gli interventi del C.S.M. nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata, dott. Giovanni Palombarini (A 010 0 00, B 53^a, 0001)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente VIOLANTE illustra le ragioni che hanno indotto a chiedere un incontro con il Consiglio Superiore della Magistratura sottolineando come i recenti avvisi di garanzia a magistrati per reati di mafia, impongono una riflessione sull'idoneità del sistema dei controlli previsti per consentire l'esercizio dell'azione disciplinare. Chiede, in particolare, una valutazione sulla idoneità dei consigli giudiziari in funzione di controllo.

Per quanto attiene ai collaboratori di giustizia prospetta l'esigenza di organizzare specifiche attività formative per i magistrati che ne abbiano la gestione e domanda se tale attività possa essere inserita nei programmi di formazione organizzati dal CSM.

Il Vice Presidente GALLONI premette che il suo intervento sarà di carattere generale. È anzitutto il sistema normativo vigente che non consente l'esercizio di un'adeguata funzione di controllo da parte del CSM. A quest'ultimo infatti sono attribuiti poteri esercitabili su impulso esterno, proveniente o dal Ministro di Grazia e Giustizia o, al limite, da privati cittadini. Inoltre il CSM non è dotato di un autonomo servizio ispettivo: la struttura ispettiva incardinata presso il Ministero di Grazia e Giustizia, pur di elevata qualità professionale, è gerarchicamente

sottordinata al Ministro e può essere utilizzata solo marginalmente da un soggetto che nel procedimento disciplinare riveste funzioni di giudice con carattere di terzietà.

Convieni sul fatto che l'attuale modello organizzativo e funzionale dei consigli giudiziari è insufficiente a garantire l'esercizio della funzione di controllo ricordati dal Presidente Violante. Ricorda a questo proposito che nella relazione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, trasmessa al Parlamento, erano contenute anche specifiche proposte di riforma in questo settore. Le valutazioni dei consigli giudiziari sono oggi utilizzate solo nelle procedure preordinate alla progressione di carriera dei magistrati.

Il CSM inoltre non è operativamente in grado di allestire una indagine diffusa sul territorio, per radicali problemi di organizzazione strutturale.

Il consigliere COCCIA, presidente della Prima Commissione Referente del CSM, chiarisce come lo strumento primo con cui si attua il controllo è ancora l'articolo 2 della legge sulle guarentigie, volto ad individuare i casi di incompatibilità con la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in un determinato ufficio giudiziario. È uno strumento superato, originariamente a disposizione del ministro di Grazia e Giustizia, che non tiene conto nella sua costruzione tecnico-giuridica del fatto che nel frattempo è stato istituito l'organo di autogoverno della magistratura nonché i tribunali amministrativi regionali, che hanno acquisito giurisdizione sui provvedimenti emessi a norma dell'articolo sopracitato.

Segnala l'esistenza di una situazione eccezionale per quanto attiene all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di appartenenti all'ordine giudiziario. Nel passato infatti gli interventi della Prima Commissione Referente avevano carattere fisiologico. Allo stato attuale il numero dei magistrati per i quali si è attivata una procedura per l'applicazione dell'articolo 2 è molto elevato: per 60 magistrati sono state contestate infrazioni estremamente gravi, mentre per altri 100 gli addebiti sono di minore entità ma comunque preoccupanti. La Prima Commissione, è organo collegiale con strutture di supporto estremamente ridotte, non riesce ad espletare rapidamente l'enorme quantità di lavoro presente.

Segnala alla Commissione un ulteriore problema in tema di opponibilità al CSM del segreto istruttorio. Nel passato non vi era questione sulla mancata opponibilità del segreto all'organo di autogoverno della magistratura che operava in sede disciplinare. Oggi si sta affermando una tendenza opposta e la possibile conseguenza è quella di riuscire ad accertare solo le violazioni di minore entità. Auspica al riguardo un intervento del Parlamento.

Il dottor PALOMBARINI, presidente del gruppo di lavoro sulla criminalità del CSM, considera quello attuale un momento di transizione, per quanto attiene al ruolo degli organi di autogoverno. Esistono certamente resistenze culturali e corporative che incidono sulla sua piena funzionalità. Concorda sull'arretratezza dei consigli giudiziari che, peraltro, stanno tentando di conquistare nuovi ed

autonomi spazi di manovra. Il gruppo antimafia del CSM è privo di specifiche competenze in materia disciplinare essendo una struttura costituita in funzione servente rispetto all'intero consiglio e con il compito di verificare in modo organico la situazione degli uffici giudiziari nelle diverse aree geografiche. Il lavoro fatto finora ha permesso di constatare l'inadeguatezza di numerosi soggetti chiamati ad esercitare funzioni di dirigenza degli uffici. È pertanto necessaria una correzione legislativa che rafforzi i poteri del CSM e consenta al medesimo di intervenire concretamente.

Esprime forte preoccupazione per il fatto che nonostante la grande mole di provvedimenti disciplinari adottati dal CSM il lavoro fatto è ancora largamente insufficiente rispetto alle reali esigenze che si stanno prospettando.

Il consigliere MILLO ribadisce che un punto essenziale è aggredire la trascuratezza dei doveri d'ufficio dimostrata da numerosi dirigenti. Sarebbe inoltre opportuno tipizzare le fattispecie disciplinari.

Propone inoltre di dotare il CSM di un autonomo servizio ispettivo. Sarebbe, ancora, necessario ottenere un diverso atteggiamento da parte del tribunale amministrativo regionale che troppo spesso vanifica radicalmente gli effetti dei provvedimenti di trasferimento deliberati a norma dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie.

Propone infine di valutare attentamente l'opportunità di prevedere una rotazione degli incarichi direttivi.

Il deputato GALASSO, premessa la sua preoccupazione per il quadro delineato dai componenti del Consiglio intervenuti, chiede che venga effettuata una scelta chiara in materia di ispettorato: occorre valutare se la soluzione migliore sia quella di dotare il CSM di un autonomo servizio ispettivo.

Ribadisce le proprie perplessità sul fatto che sentenze di un organo di rilevanza costituzionale siano sottoposte all'impugnazione della magistratura amministrativa. Del resto questo è un problema antico che non sembra trovare adeguata soluzione.

Propone, più che una mera rotazione negli incarichi direttivi, l'esercizio di un vero e proprio potere di governo dei medesimi da parte del CSM, in maniera che possa essere adeguatamente ripensata la rilevanza dell'anzianità di servizio e di altre prassi operative che non sembrano garantire risultati qualitativamente alti.

Chiede di conoscere attraverso quali meccanismi sia mutato l'orientamento in ordine all'opposizione del segreto istruttorio. Ritiene importante che il Consiglio fornisca alla Commissione informazioni sulla reale credibilità delle accuse mosse a numerosi magistrati in ordine ad un loro supposto coinvolgimento in reati di mafia. A questo proposito sottolinea come non sia sufficiente prevedere semplici correzioni legislative per consentire il funzionamento del sistema dei controlli. È piuttosto una questione di vigilanza e di attenzione da parte degli organi deputati al controllo.

Rileva come i trasferimenti d'ufficio si trasformino troppo spesso in semplici promozioni e chiede maggiore attenzione al riguardo.

Altrettanta attenzione considera indispensabile in ordine alla fondamentale questione dell'aggiustamento dei processi.

Il senatore FRASCA considera l'incontro con il CSM di grande importanza. Ritiene necessario, nell'attuale momento, preservare l'integrità della magistratura, come pure evitare che la medesima assuma funzioni esorbitanti rispetto alla sua sfera di competenze.

Purtroppo i recenti fatti di cronaca evidenziano come anche il potere giudiziario non sia esente da infiltrazioni mafiose. Risulta infatti che 20 magistrati siano attualmente inquisiti per reati di mafia: chiede ai componenti del CSM presenti se questo fatto corrisponde a verità. Chiede ancora se si sia indagato sui rapporti tra magistratura e massoneria ed eventualmente con quali esiti.

Sottolinea l'eccessiva lentezza dei processi penali che coinvolgono personaggi politici.

In ordine a tutti questi fatti ritiene che l'azione del CSM non sia stata sempre tempestiva e che troppo spesso abbia teso alla difesa di interessi di casta.

Si sofferma sulla situazione della magistratura in Calabria ricordando i casi in cui nello stesso ufficio giudiziario esercitano le proprie funzioni magistrati legati da vincoli familiari. La magistratura calabrese dimostra inoltre eccessiva conflittualità e non dà sufficienti garanzie di terzietà e di correttezza: ricorda al riguardo le dichiarazioni recentemente rese dal sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia che si occupa della regione Calabria.

Segnala la drammatica situazione dei tribunali di Castrovillari e Paola, sottolineando come per quest'ultimo ufficio giudiziario non si sia avuto il coraggio di adottare provvedimenti incisivi nemmeno nei confronti del presidente del tribunale. Quest'ultimo infatti, pur trasferito d'ufficio, ha ottenuto la sospensiva del provvedimento e nei suoi confronti, malgrado i pesanti addebiti mossigli, non è stata avviata azione penale. Anche la procura della Repubblica di Paola si trova in una situazione disastrosa, con un solo sostituto operante. Analoga carenza di organici può rilevarsi negli uffici della procura della Repubblica di Castrovillari.

Il deputato TRIPODI giudica l'incontro estremamente importante soprattutto in un momento in cui è necessario ripristinare appieno l'immagine della magistratura, incrinata dalle recenti notizie sulle collusioni mafiose di alcuni suoi appartenenti. La sfiducia nel potere giudiziario infatti, favorisce nelle zone ad alta concentrazione mafiosa un ulteriore sviluppo delle organizzazioni criminali.

Sottolinea come le modalità con cui è stato gestito lo strumento di autogoverno della magistratura non sia esente da critiche. In particolare ricorda alcuni casi emblematici, come quello che ha coinvolto il giudice Carnevale e come la recente questione legata alla concessione di funzioni direttive al giudice Vitalone.

Ritiene sarebbe necessario esprimersi con la massima possibile chiarezza sul tema della incompatibilità tra esercizio delle funzioni giurisdizionali ed appartenenza ad logge massoniche.

Ricorda anch'egli la drammatica situazione degli uffici giudiziari della Calabria sottolineando come la procura della Repubblica di Messina, competente per i reati contestati ai magistrati in servizio nei distretti di Reggio Calabria e Catanzaro, proceda sistematicamente all'archiviazione.

Il senatore BRUTTI esprime un riconoscimento per l'impegno profuso dal CSM nella consiliatura in corso, sia sul versante disciplinare che su quello dell'applicazione dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie; è stata esercitata infatti una funzione di controllo più attenta e vigile rispetto al passato, quando sono state assunte anche alcune decisioni scandalose.

Rileva quindi che una delle cause dei ritardi e di una applicazione non puntuale del citato articolo 2 è data dalla giurisdizionalizzazione del procedimento, mentre tale strumento, destinato ad operare anche in relazione ad ipotesi di incompatibilità senza colpa, richiederebbe interventi tempestivi, in funzione di garanzia della credibilità della giurisdizione. Cita al riguardo l'esempio della vicenda del Procuratore della Repubblica di Piacenza.

In questo momento si sta attraversando una situazione eccezionale, caratterizzata dal fatto che il complessivo sistema di corruzione ha riguardato anche la magistratura, che dimostra tuttavia di avere la capacità di fare autocritica e pulizia al suo interno. Anche il CSM dovrà impegnarsi su questo versante.

Sottolineando che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non è uno strumento adeguato e sufficiente, preannuncia che il suo gruppo chiederà al Ministro di Grazia e Giustizia di render conto dei criteri e dei casi di esercizio dell'azione disciplinare e del potere di richiesta della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con particolare riferimento ai casi di collusione o di partecipazione ad associazioni mafiose: è infatti necessario verificare i criteri di intervento degli organi istituzionali chiamati ad esercitare un controllo sulla magistratura. Tale aspetto riguarda anche la procura generale presso la Corte di Cassazione, da parte della quale potrebbe immaginarsi una sorta di comunicazione al CSM, naturalmente non sindacabile. In proposito, un precedente si può ritrovare in relazione al caso del giudice Carnevale, allorché il procuratore generale comunicò le ragioni per le quali non aveva ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei suoi confronti, pur avendo egli assunto un rilevante incarico non autorizzato. Ciò rientra certamente nell'autonomia del CSM, ma sarebbe importante un momento istituzionale di analisi dei criteri adottati nell'esercizio del potere di azione disciplinare e di richiesta della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio.

Ricorda poi che nell'ambito della Commissione Riforma del CSM si è proposto di superare il criterio della reciprocità nella determinazione della competenza per i procedimenti relativi a magistrati: su tale questione è opportuno che anche la Commissione Antimafia si pronunci.

Quanto alla questione dei servizi ispettivi, è vero che il CSM si può avvalere dell'ispettorato del ministero di Grazia e Giustizia, ma questo è collocato alle dipendenze del ministro e con difficoltà potrebbe svolgere

le sue funzioni anche al servizio del CSM. Sarebbe pertanto opportuno affrontare la questione di una struttura alle dipendenze del CSM.

Il deputato AYALA, dando atto dell'impegno e dell'importante attività svolta dall'attuale CSM, si sofferma sulla preoccupazione diffusa nello stesso CSM e nel Paese, che viene messa in risalto dal ruolo delicato ed importante della magistratura nella fase politica in corso.

Quello che sta accadendo nella magistratura non è casuale, ma si collega anche ad un modello di gestione del CSM ispirato alla cosiddetta lottizzazione correntizia ed al collateralismo con le forze politiche e ad un uso politico di poteri che dovevano rimanere estranei alla politica. Ancora oggi, l'allora consigliere Geraci giustifica la scelta di Meli a capo dell'ufficio istruzione di Palermo con un richiamo alla necessità di non abbandonare il criterio dell'anzianità per non perdere voti.

Quanto agli interventi sul piano legislativo, ricorda che la Commissione Giustizia della Camera sta discutendo in sede legislativa la nuova legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati. In proposito, ritiene opportuno prevedere la sola possibilità di ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità avverso i provvedimenti del CSM.

In ordine al problema della opponibilità al CSM del segreto istruttorio, sottolinea che il limite oggettivo deve essere costituito dalla impossibilità di discutere il merito del provvedimento adottato dal magistrato.

Invita quindi il CSM ad operare uno sforzo eccezionale di vigilanza che risponda alle forti attese dell'opinione pubblica, la quale riconosce l'importanza del ruolo ed il prestigio della magistratura. È necessario in particolare che il gruppo di lavoro per gli interventi nelle zone colpite dalla criminalità organizzata solleciti i capi degli uffici ed i consigli giudiziari ad attivare i poteri di vigilanza finora piuttosto trascurati, così da far comprendere all'opinione pubblica che il CSM non è più quello che chiama solo il giudice Falcone a render conto del suo operato.

Il presidente della Prima Commissione Referente del CSM, COCCIA, illustra una recente iniziativa assunta sul terreno dei rapporti con i protagonisti delle indagini riguardanti magistrati, che assume un rilievo qualitativo nuovo, che imporrà successivi sviluppi; si è infatti svolto un incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli, il procuratore della Repubblica di Caltanissetta ed alcuni sostituti procuratori della Repubblica di Salerno, rispettivamente competenti per le indagini concernenti magistrati operanti nell'area campana, nell'area palermitana e nell'area napoletana.

Quanto alle questioni poste dal senatore Frasca, rileva che la regione Calabria nel suo complesso vive problemi scottanti, ai quali il CSM sta dando risposte, con particolare riferimento alle posizioni dei vertici degli uffici giudiziari di Paola e degli uffici di Vibo Valentia, Lamezia Terme e Reggio Calabria. Al riguardo, osserva tuttavia che l'azione del Ministero di grazia e giustizia non appare sempre in sintonia con quella del CSM.

Dichiara inoltre che, a seguito delle dichiarazioni del pentito Galasso la I Commissione ha aperto un procedimento nei confronti di dieci magistrati.

Rispondendo ad un quesito del Presidente VIOLANTE, il Presidente della I Commissione Referente del CSM avvocato Coccia dichiara che una trentina circa di magistrati sono coinvolti in vicende di criminalità organizzata, e tra questi, appaiono più numerosi i casi di rapporti con la camorra che quelli di rapporti con la mafia.

Sottolinea quindi che, a seguito del lavoro svolto dalla Procura di Palmi, il CSM ha trasmesso da qualche mese un elenco dei magistrati appartenenti a Logge massoniche deviate ai titolari delle azioni disciplinari, ma sinora non è stata avviata alcuna conseguente iniziativa. Il Consiglio intende in ogni caso proseguire la sua azione in materia.

Dopo aver rilevato che la Procura Nazionale Antimafia offre il suo contributo all'azione del CSM in numerose circostanze, dichiara che sulla vicenda del Procuratore della Repubblica di Bari si perverrà ad una decisione del CSM in tempi ristretti, essendosi pervenuti alla fase del deposito degli atti.

Si sofferma poi sulla questione del procedimento per il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, dichiarando di condividere i rilievi del senatore Brutti e sottolineando altresì il depotenziamento del CSM, derivante dal fatto che esso non può più disporre dei magistrati segretari.

Dopo aver auspicato un ricorso più ampio, da parte della Procura Generale, allo strumento della richiesta di misure cautelari, ricorda che, ad una fase in cui si è affermato il principio della non opponibilità del segreto istruttorio al CSM, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si sono registrate resistenze, di fronte alle quali il Consiglio intende comunque pervenire ad una soluzione. In caso contrario, si potrebbe verificare la situazione paradossale per cui vengono adottati provvedimenti solo per i casi meno gravi. In materia sarebbe senz'altro opportuno un intervento legislativo.

Rileva in conclusione che il Consiglio è consapevole di essere al centro dell'attenzione e di svolgere un ruolo importante nel processo di risanamento della magistratura: è perciò necessario che esso sia posto in grado di far fronte ai suoi compiti.

Il consigliere MILLO sottolinea il ritardo con il quale generalmente il Ministero adotta i provvedimenti in esecuzione dei deliberati dal CSM e provvede alla loro pubblicazione.

Il Presidente del gruppo di lavoro per gli interventi del CSM nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata, PALOMBARINI, dopo essersi soffermato sui gravi inconvenienti derivanti dalla possibilità di ricorrere ai TAR avverso i provvedimenti del CSM e di ottenerne la sospensione dell'esecuzione, ricorda che il CSM ha proposto di modificare le norme sulla competenza dei procedimenti riguardanti i magistrati, ritenendo necessario superare, per evidenti ragioni di trasparenza e di tutela della credibilità della magistratura il criterio della reciprocità.

In vista di una complessiva ridefinizione delle responsabilità dei dirigenti d'ufficio e del potenziamento dei consigli giudiziari, che restano obiettivi da perseguire, richiama l'attenzione sulla relazione del CSM sull'ordinamento giudiziario e su una modifica legislativa di carattere limitato. Si tratta in particolare di prevedere la possibilità di

rimozione del dirigente dall'incarico direttivo, qualora si dimostri inadeguato allo svolgimento delle relative funzioni: tale strumento potrebbe consentire di far fronte a casi di obiettiva incapacità.

Infine, per prevenire possibili fenomeni di «aggiustamento dei processi», sottolinea che il CSM ha recentemente diramato una circolare sui criteri da adottare nella formazione delle tabelle e nell'assegnazione dei processi, criteri che dovranno essere seguiti, per la prima volta, anche dalla Corte di Cassazione.

Il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, GALLONI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'incontro odierno, che costituisce un momento di conforto e di rafforzamento dell'azione del Consiglio, rileva che le difficoltà che esso incontra richiederanno anche interventi legislativi ed un adeguamento strutturale. Infatti, il CSM, che in verità non crede soffra di spirito corporativo, svolge un'azione inadeguata, perchè non sorretta dai necessari strumenti conoscitivi. In questo quadro, ad esempio, il criterio dell'anzianità per la nomina ad incarichi direttivi può presentare almeno il vantaggio di apparire un criterio obiettivo, in mancanza degli elementi conoscitivi indispensabili per verificare con garanzie di obiettività, il requisito del merito.

In proposito, rileva che l'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia può essere attivato dal CSM in relazione a specifiche indagini, mentre sarebbe necessario ampliare le possibilità concrete di farvi ricorso, anche riconoscendo ad esso una dotazione di personale più adeguata.

Rileva quindi che in ordine alla vicenda del giudice Carnevale non possono essere mossi addebiti al CSM, che anzi ne ha disposto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, in presenza, per la prima volta, di un solo rinvio a giudizio. Manca invece anche questo elemento procedurale per quanto riguarda il giudice Vitalone, che è stato perciò necessariamente assegnato ad un ufficio e in ogni caso non a quello da lui richiesto. Ritiene che sul punto l'azione del CSM sia stata equa.

Richiama poi la necessità di una modifica delle regole sulla competenza per i procedimenti concernenti magistrati, rilevando che il giudizio disciplinare incontra difficoltà di fronte ad una decisione di assoluzione in sede penale.

Rispondendo ad una richiesta del Presidente VIOLANTE, dichiara che potrà essere predisposto un quadro delle decisioni assunte dagli uffici giudiziari di Messina, ribadendo al contempo le difficoltà in cui si trova ad operare il CSM, derivanti dalla mancata applicazione della legge di riforma n. 74 del 1990. Questa legge, infatti, prevede che il personale addetto al CSM deve essere assunto mediante concorso pubblico. Il CSM ha predisposto il necessario regolamento, ma si sono incontrate difficoltà in sede governativa, collegate al fatto che il CSM richiede un personale particolarmente qualificato, che quindi deve essere retribuito in misura adeguata. Confida che il testo di riforma delle norme sulla responsabilità disciplinare, attualmente in corso di esame, possa prevedere almeno la possibilità per il CSM di disporre di personale di magistratura.

In conclusione, auspica che il rapporto tra Commissione Antimafia e CSM prosegua, in risposta ad esigenze di funzionalità complessiva del sistema.

Rispondendo al senatore FRASCA, che ribadisce il problema degli uffici cui sono addetti magistrati legati da vincoli familiari, rileva che sul punto non vi è carenza legislativa, salvo che per i coniugi, ma piuttosto sono dati che spesso non vengono a conoscenza del Consiglio.

Il Presidente VIOLANTE, ringraziando gli intervenuti e preannunciando che la Commissione farà quanto necessario per segnalare nelle sedi competenti le urgenze oggi rappresentate, sottolinea la necessità, per la Commissione, di disporre dei dati relativi al numero dei magistrati complessivamente coinvolti in rapporti con le organizzazioni criminali, distinti per tipo di organizzazione ovvero per regione.

Rileva poi che è indubbiamente necessario che i provvedimenti di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale abbiano tempestiva esecuzione.

Quanto al tema della formazione professionale dei magistrati che hanno rapporti con collaboratori di giustizia, che non è stato oggi affrontato, osserva che sarebbe importante la partecipazione di una rappresentanza del CSM al forum che la Commissione intende organizzare su questo argomento, tra altri. È infatti essenziale un'opera di formazione professionale specifica su una pluralità di aspetti concreti.

Sarebbe infine utile un incontro con il CSM sul tema del potenziamento degli organici della magistratura.

Dopo che il Presidente del gruppo di lavoro per gli interventi del CSM nelle zone più colpite dalla criminalità organizzata, PALOMBARINI, ha dichiarato che sono già in corso iniziative di formazione sull'argomento indicato dal Presidente e che il CSM sta esaminando, per il parere al Governo, la distribuzione sul territorio delle nuove dotazioni organiche, il Vicepresidente del CSM, GALLONI, assicura che darà ulteriore seguito alla sollecitazione del Presidente Violante e si dichiara interessato al tema da ultimo proposto.

Comunicazioni del Presidente

(A 008 0 00, B 53^a, 0023)

Il Presidente VIOLANTE propone, in base ad una specifica deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza, la sospensione dei lavori della Commissione nella settimana precedente le elezioni amministrative di novembre, con l'eccezione dell'incontro di presentazione della pubblicazione degli atti del Forum Economia e criminalità. Propone di rimandare la discussione della relazione sulla camorra, facendola precedere dall'audizione del pentito Migliorino, che può dare adeguate informazioni sul rapporto tra camorra e Cosa Nostra. Annuncia l'audizione del Prefetto e di rappresentanti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma il giorno 8 novembre 1993.

(La Commissione procede in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il Presidente VIOLANTE propone di effettuare, con data da stabilirsi e comunque dopo il primo turno elettorale amministrativo di novembre, le audizioni del dottor Di Maggio, vice direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei sindaci eletti nei comuni già sciolti per mafia, del Presidente e dell'amministratore delegato dell'ENEL, nonché delle organizzazioni sindacali sul problema degli appalti per la centrale di Gioia Tauro.

Dà notizia che le visite a Castellammare e Pagani verranno effettuate alla fine del mese di novembre, mentre ricorda ai colleghi che il 22 e 23 novembre la Commissione sarà in missione a Catania.

Su proposta del deputato Galasso, inserisce nel programma della visita a Trapani e Termini Imerese uno specifico capitolo dedicato alla città di Palermo.

Propone la costituzione di un gruppo di lavoro sui sequestri di persona, da affidare al coordinamento del senatore Butini.

Dà conto delle iniziative concordate con il Ministro della pubblica istruzione in materia di informazione sulla mafia nelle scuole.

Infine, annuncia che il Gruppo del Movimento Sociale Italiano presenterà una relazione di minoranza sulla situazione della criminalità in Puglia.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 17,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Venerdì 29 ottobre 1993, ore 10,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535).
- Istituzione del Ministero delle attività artistiche e delle attività del tempo libero (1152).
- PIERANI ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo (1420).
- MANZINI ed altri. - Istituzione del Ministero per la promozione culturale (1430).
- Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1432).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579).
- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 407, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1555).

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego di esplosivi (853).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).
- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1510).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1485) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Venerdì 29 ottobre 1993, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Interventi correttivi di finanza pubblica (1508).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Venerdì 29 ottobre 1993, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GOLFARI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni generali in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali (1164).
- LIBERTINI ed altri. - Legge quadro sulle calamità naturali (724).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- SCIVOLETTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi boschivi (*Doc. XXII*, n. 13).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha reso nella seduta del 15 settembre 1993 sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette).
